

del 29 maggio 1874 (Stato il 1° ottobre 1996)

In nome di Dio onnipotente!

La Confederazione Svizzera,

allo scopo di rassodare la lega dei Confederati, di mantenere ed accrescere l'unità, la forza e l'onore della Nazione Svizzera, ha adottato la Costituzione federale seguente¹⁾:

Capitolo I. Disposizioni generali

Art. 1²⁾

Le popolazioni dei ventitre Cantoni sovrani, riuniti in forza della presente Lega, cioè: *Zurigo, Berna, Lucerna, Uri, Svitto, Untervaldo* (Alto e Basso), *Glarona, Zugo, Friburgo, Soletta, Basilea* (Città e Campagna), *Sciaffusa, Appenzello* (ambidue i Rhodes), *San Gallo, Grigioni, Argovia, Turgovia, Ticino, Vaud, Vallese, Neuchâtel, Ginevra* e *Giura* costituiscono nel loro insieme la *Confederazione Svizzera*.

Art. 2

La Lega ha per iscopo: di sostenere l'indipendenza della Patria contro lo straniero, di mantenere la tranquillità e l'ordine nell'interno, di proteggere la libertà e i diritti dei Confederati, e di promuovere la loro comune prosperità.

Art. 3

I Cantoni sono sovrani, fin dove la loro sovranità non è limitata dalla Costituzione federale, e come tali esercitano tutti i diritti che non sono devoluti all'Autorità federale.

Art. 4

¹ Tutti gli Svizzeri sono uguali innanzi alla legge. Nella Svizzera non vi ha sudditanza di sorta, non privilegio di luogo, di nascita, di famiglia o di persona.

² Uomo e donna hanno uguali diritti. La legge ne assicura l'uguaglianza soprattutto per quanto concerne la famiglia, l'istruzione e il lavoro. Uomo e donna hanno diritto ad una retribuzione uguale per un lavoro di pari valore.³⁾

RU I e I CS I 3

¹⁾ Accettata nella votazione popolare del 19 apr. 1874 (DF del 29 mag. 1874 – RU 1 38).

²⁾ Accettato nella votazione popolare del 24 set. 1978, entrato in vigore il 1° gen. 1979 (DCF del 25 ott. 1978 – RU 1978 1579 – e DF del 9 mar. 1978 – RS 135.1; FF 1977 III 777, 1978 II 1136).

³⁾ Accettato nella votazione popolare del 14 giu. 1981 (DCF del 17 ago. 1981 – RU 1981 1243 – e DF del 10 ott. 1980 – FF 1980 III 618 677, 1980 I 65, 1981 II 1195).

Art. 5

La Confederazione garantisce ai Cantoni il loro territorio, la loro sovranità entro i limiti stabiliti dall'articolo 3, le loro costituzioni, la libertà, i diritti del popolo ed i diritti costituzionali dei cittadini; e similmente garantisce i diritti e le attribuzioni, che il popolo ha conferito alle Autorità.

Art. 6

¹ I Cantoni sono obbligati a domandare per le loro costituzioni la garanzia della Confederazione.

² La Confederazione assume tale garanzia allorché:

- a. esse nulla contengono di contrario alle prescrizioni della Costituzione federale;
- b. assicurano l'esercizio dei diritti politici giusta le forme repubblicane-rappresentative o democratiche;
- c. siano state accettate dal popolo e possano essere riformate, quando la maggioranza assoluta dei cittadini lo richieda.

Art. 7

¹ Ogni lega speciale ed ogni trattato speciale di natura politica tra i Cantoni sono proibiti.

² Per lo contrario hanno essi diritto di concludere tra loro delle convenzioni sopra oggetti di legislazione, di giustizia o amministrazione; però devono presentarle all'esame dell'Autorità federale, la quale, se tali convenzioni contengono alcuna cosa di contrario alla Confederazione o ai diritti di altri Cantoni, è autorizzata ad impedirne l'esecuzione. Nell'opposto caso i rispettivi Cantoni hanno diritto di chiedere la cooperazione delle Autorità federali per l'esecuzione.

Art. 8

La Confederazione soltanto ha il diritto di dichiarare la guerra e di concludere la pace, di stipulare cogli Stati esteri alleanze o trattati, particolarmente di dazio e di commercio.

Art. 9

In via eccezionale i Cantoni hanno podestà di stipulare cogli Stati esteri de'trattati di economia pubblica, di rapporti di vicinato o di polizia; ma questi non hanno mai da contenere cosa alcuna che sia contraria alla Confederazione o ai diritti di altri Cantoni.

Art. 10

¹ I rapporti ufficiali tra i Cantoni ed i Governi degli Stati esteri, siccome pure coi rappresentanti di questi, hanno luogo per mezzo del Consiglio federale.

² Tuttavia per gli oggetti accennati all'articolo 9, i Cantoni possono corrispondere direttamente colle Autorità e cogli impiegati secondari di un estero Stato.

Art. 11

Non è permesso concludere alcuna capitolazione militare.

Art. 12¹⁾

¹ I membri delle autorità federali, i funzionari civili e militari della Confederazione e i rappresentanti o commissari federali, nonché i membri dei governi e delle autorità legislative dei Cantoni non possono accettare da Governi esteri né pensioni o stipendi, né titoli, doni od ordini cavallereschi. La trasgressione di questo divieto ha per effetto la perdita del mandato o della funzione.

² Chi è già in possesso di pensioni, titoli od ordini cavallereschi, non può essere eletto quale membro delle autorità federali, né nominato funzionario civile o militare della Confederazione, oppure rappresentante o commissario federale, né eletto quale membro del governo o dell'autorità legislativa di un Cantone, se prima di entrare in carica non rinunci espressamente a godere le pensioni o a portare i titoli, o non restituisca le decorazioni.

³ Nell'armata svizzera non si possono portar decorazioni né far valere titoli conferiti da Governi esteri.

⁴ È vietato a tutti gli ufficiali, sottufficiali e soldati di accettare siffatte distinzioni.

Disposizione transitoria: Chiunque, prima dell'attuazione dell'articolo 12 modificato, abbia, in modo lecito, ricevuto una decorazione o un titolo, può essere eletto membro di una autorità federale, funzionario civile o militare della Confederazione, rappresentante o commissario federale, membro del governo o dell'autorità legislativa di un Cantone se egli s'impegna a rinunziare, per la durata del suo mandato o della sua funzione, a portare il titolo o la decorazione. L'inosservanza di questo impegno ha per effetto la perdita del mandato o della funzione.

Art. 13

¹ La Confederazione non ha diritto di mantenere truppe permanenti.

² Senza consentimento delle Autorità federali nessun Cantone, o, nei Cantoni separati, nessuna parte del Cantone può aver più di 300 uomini di truppa permanente, non compresi i corpi di gendarmeria.

Art. 14

Quando nascono delle contese fra i Cantoni, devono questi astenersi dal farsi giustizia da sé, e sottomettersi invece alla decisione federale.

Art. 15

Allorché un Cantone è improvvisamente minacciato di pericolo all'estero, il Governo del Cantone minacciato ha obbligo di chieder per aiuto altri Cantoni, avvisandone al tempo stesso l'Autorità federale, e senza pregiudizio delle ulteriori disposizioni di

¹⁾ Accettato nella votazione popolare dell'8 feb. 1931 (DF del 3 giu. 1931 – RU 47 433; FF 1929 833, 1931 141).

questa. I Cantoni richiesti hanno dovere di accorrere in aiuto. Le spese sono a carico della Confederazione.

Art. 16

¹ Allorché l'ordine interno di un Cantone è turbato, o quando il pericolo è minacciato da un altro Cantone, il Governo del Cantone minacciato deve darne immediata conoscenza al Consiglio federale, affinché quest'ultimo entro i limiti degli attributi suoi (art. 102 n. 3, 10 e 11) possa prendere le necessarie provvidenze o convocare l'Assemblea federale. In casi urgenti il rispettivo Governo è autorizzato, dandone immediato avviso al Consiglio federale, a richieder per aiuto altri Cantoni, e gli Stati di ciò richiesti hanno dovere di prestarsi.

² Quando il Governo del Cantone è fuori della possibilità di domandare aiuto, *può*, e quando la sicurezza della Svizzera è minacciata, *deve* la competente Autorità federale intervenire di suo moto proprio.

³ Ne' casi d'intervento federale le Autorità della Confederazione vegliano a fine siano adempiute le prescrizioni dell'articolo 5.

⁴ Le spese vanno a carico del Cantone richiedente o di quello che causò l'intervento federale, quando l'Assemblea federale, a cagione di speciali circostanze, non decida altrimenti.

Art. 17

Nei casi indicati dagli articoli 15 e 16, ogni Cantone ha dovere di lasciar libero passaggio alle truppe. Queste hanno immediatamente da essere poste sotto comando federale.

Art. 18

¹ Ogni Svizzero è obbligato al servizio militare. La legge prevede un servizio civile sostitutivo.¹⁾

² I militi che a causa del servizio militare federale perdono la vita o soggiacciono ad un'imperfezione fisica permanente, hanno diritto per sé o per le famiglie loro, in caso di bisogno, al soccorso della Confederazione.

³ I militi riceveranno gratuitamente il loro primo armamento, abbigliamento ed equipaggiamento. L'arma rimane nelle mani del milite sotto le condizioni che saranno determinate dalla legislazione federale.

⁴ La tassa d'esenzione dal servizio militare è riscossa dai Cantoni, per conto della Confederazione, conformemente alle disposizioni della legislazione federale.²⁾

Art. 19

¹ L'armata federale si compone:

a. dei corpi di truppa dei Cantoni;

¹⁾ Accettato nella votazione popolare del 17 mag. 1992 (DCF del 13 ago. 1992 – RU **1992** 1578 e DF del 13 dic. 1991 – FF **1991** IV 950, II 391 779, **1992** V 346).

²⁾ Accettato nella votazione popolare dell'11 mag. 1958 ed entrato in vigore il 1° gen. 1959 (DF del 20 giu. 1958 – RU **1958** 375; FF **1957** 425, **1958** 499).

b. di tutti gli Svizzeri che sebbene non ascritti a questi corpi di truppa, sono però in obbligo di servizio militare.

² Il diritto di disporre dell'armata federale, compreso il materiale di guerra ad essa pertinente per legge, compete alla Confederazione.

³ In tempi di pericolo la Confederazione ha il diritto esclusivo ed immediato di disporre anche delle forze non incorporate nell'armata federale e di tutti gli altri mezzi di guerra dei Cantoni.

⁴ I Cantoni dispongono delle forze militari del rispettivo territorio, in quanto questo loro diritto non sia limitato dalle disposizioni della Costituzione o delle leggi federali.

Art. 20

¹ Le leggi concernenti l'organizzazione dell'armata emanano dalla Confederazione. La loro esecuzione nei Cantoni ha luogo, entro i limiti descritti dalla legislazione federale e sotto la sorveglianza della Confederazione, per mezzo delle autorità cantonali.

² L'istruzione militare nel suo insieme e così pure l'armamento incombono alla Confederazione.

³ La provvista dell'abbigliamento e dell'equipaggiamento e la cura di loro manutenzione appartiene ai Cantoni, ai quali però la Confederazione ne bonifica le spese dietro una regola da stabilirsi dalla legislazione federale.

Art. 21

¹ In quanto non vi si oppongano ragioni militari, i corpi di truppa devono essere formati degli uomini del medesimo Cantone.

² La composizione di questi corpi, le provvidenze per mantenerne l'effettivo e la nomina e la promozione dei rispettivi ufficiali è di spettanza dei Cantoni, sotto osservanza delle norme generali statuite dalla Confederazione.

Art. 22

¹ Contro equo indennizzo la Confederazione ha il diritto di assumere in uso o rilevare in proprietà le piazze d'arme e gli edifici colle loro dipendenze che si trovano nei Cantoni e che hanno destinazione militare.

² Le condizioni delle indennità vengono regolate dalla legislazione federale.

Art. 22^{bis} 1)

¹ La legislazione su la protezione civile delle persone e dei beni dalle conseguenze delle azioni belliche è di competenza della Confederazione.

² Le leggi esecutive sono date consultati i Cantoni, i quali devono applicarle sotto l'alta vigilanza della Confederazione.

³ La legge stabilisce i sussidi della Confederazione alle spese di protezione civile.

¹⁾ Accettato nella votazione popolare del 24 mag. 1959 (DF del 2 ott. 1959 – RU **1959** 933; FF **1958** 365, **1959** 593).

⁴ La Confederazione ha facoltà d'istituire, mediante una legge, il servizio obbligatorio per gli uomini.

⁵ Le donne possono prestare servizio volontario; l'esecuzione di questa disposizione è regolata per legge.

⁶ Pure dalla legge è stabilito il regime del soldo, dell'assicurazione e dell'indennità per perdita di guadagno nel servizio di protezione civile.

⁷ Ugual atto regge l'impiego degli organi di protezione civile in caso d'urgenza di soccorsi.

Art. 22^{ter} 1)

¹ La proprietà è garantita.

² Entro i limiti delle loro competenze costituzionali e nell'interesse pubblico, la Confederazione e i Cantoni possono prevedere, in via legislativa, l'espropriazione e restrizioni della proprietà.

³ In caso d'espropriazione, o di restrizione della proprietà equivalente a una espropriazione, è dovuta piena indennità.

Art. 22^{quater} 1)

¹ La Confederazione stabilisce, in via legislativa, norme generali applicabili ai piani d'azzonamento che i Cantoni dovranno compilare per assicurare una funzionale utilizzazione del suolo e una razionale abitabilità del territorio.

² Essa stimola e coordina le iniziative dei Cantoni e collabora con essi.

³ Essa tiene conto, nell'adempimento dei suoi compiti, delle esigenze della sistemazione nazionale, regionale e locale del territorio.

Art. 23

¹ Nell'interesse della Confederazione o di una gran parte della medesima, ha essa il diritto di erigere pubbliche opere a spese della Confederazione stessa, o aiutare l'erezione delle medesime.

² A questo uopo è pure autorizzata a valersi del diritto di espropriazione mediante pieno indennizzo. Le ulteriori disposizioni sono riservate alla legislazione federale.

³ L'Assemblea federale può interdire l'erezione di opere pubbliche, le quali sieno di danno agli interessi militari della Confederazione.

Art. 23^{bis} 2)

¹ La Confederazione tiene le scorte di grano necessarie ad assicurare l'approvvigionamento del paese. Essa può obbligare i mugnai a immagazzinare grano e a rilevare le dette scorte per agevolarne il rinnovamento.

¹ Accettato nella votazione popolare del 14 set. 1969 (DF dell'11 dic. 1969 – RU **1969** 1267; FF **1967** II 125, **1969** II 479).

² Accettato nella votazione popolare del 3 mar. 1929 (DF del 20 giu. 1929 – RU **45** 279; FF **1928** 187, **1929** 199).

² La Confederazione promuove, nel paese, la coltura del grano panificabile e favorisce la selezione e l'acquisto delle sementi indigene di pregio.¹⁾ Essa acquista il grano indigeno di buona qualità, atto alla macinazione, a un prezzo che ne renda possibile la coltura. I mugnai potranno essere obbligati a rilevare questo grano al prezzo di costo della Confederazione.^{2) 3)}

³ La Confederazione prende i provvedimenti necessari per sostenere l'industria nazionale dei mulini; parimente essa tutela gl'interessi dei consumatori di pane e di farina. Essa invigila, nei limiti delle sue attribuzioni, il commercio e i prezzi così del grano come della farina panificabile e del pane. La Confederazione prende i provvedimenti necessari per regolare l'importazione della farina panificabile; essa può riservarsi il diritto esclusivo d'importare questo prodotto. La Confederazione accorda ai mugnai, in caso di bisogno, delle facilitazioni per ridurre le spese di trasporto nell'interno del paese. Essa prende in favore delle regioni montane provvedimenti atti a conseguire un conguaglio dei prezzi della farina.

⁴ ... ⁴⁾

Art. 24

¹ La Confederazione ha il diritto di alta vigilanza sulla polizia delle opere idrauliche e delle foreste.⁵⁾

² Essa sussidierà la correzione e l'arginatura dei torrenti montani e l'imboschimento dei siti di loro origine e stabilirà i provvedimenti necessari per la conservazione di queste opere e dei boschi esistenti.

Art. 24^{bis} ⁶⁾

¹ Per utilizzare razionalmente e proteggere le risorse idriche, come anche per stornare gli influssi dannosi dell'acqua, la Confederazione, tenuto conto dell'intera economia idrica, stabilisce in via legislativa principi consoni all'interesse generale su:

- a. la conservazione e lo sfruttamento delle risorse idriche, segnatamente per l'approvvigionamento in acqua potabile, come anche l'alimentazione delle acque sotterranee;
- b. l'utilizzazione delle acque per la produzione energetica e il raffreddamento;

¹⁾ Accettato nella votazione popolare del 9 giu. 1985 ed in vigore dal 1° giu. 1986 (DCF del 24 lug. 1985 - RU **1985** 1024 - e DF del 14 dic. 1984 - FF **1984** III 1426 I 1013, **1985** II 641).

²⁾ Frase accettata nella votazione popolare del 25 set. 1994 ed entrata in vigore il 1° lug. 1995 (DCF del 19 giu. 1995 - RU **1995** 3183 - e DF del 18 mar. 1994 - FF **1994** II 214, **1993** IV 225, **1994** V 521).

³⁾ Accettato nella votazione popolare del 30 nov. 1980 (DCF del 21 gen. 1981 - RU **1981** 90 - e DF del 20 giu. 1980 - FF **1980** II 607, **1980** I 469, **1981** I 280).

⁴⁾ Abrogato nella votazione popolare del 25 set. 1994 (DCF del 19 giu. 1995 - RU **1995** 3183 - e DF del 18 mar. 1994 - FF **1994** II 214, **1993** IV 225, **1994** V 521).

⁵⁾ Accettato nella votazione popolare dell'11 lug. 1897 (DF del 15 ott. 1897 - RU **16** 345).

⁶⁾ Accettato nella votazione popolare del 7 dic. 1975 (DF del 17 mar. 1976 - RU **1976** 711 - e DF del 20 giu. 1975 - RU **1976** 715; FF **1972** II 913, **1976** I 351).

c. la regolazione dei livelli e dei deflussi delle acque superficiali e sotterranee, le derivazioni d'acqua fuori del corso naturale, le irrigazioni e i drenaggi, come anche altri interventi nel ciclo idrico.

² Allo stesso scopo, la Confederazione emana disposizioni su:

- a. la protezione delle acque superficiali e sotterranee dall'inquinamento e la conservazione di adeguati deflussi minimi;
- b. la polizia delle opere idrauliche, incluse le correzioni di corsi d'acqua e la sicurezza degli impianti di accumulazione;
- c. gli interventi per influire sulle precipitazioni atmosferiche;
- d. la rilevazione e l'utilizzazione di dati idrologici;
- e. il diritto della Confederazione di rivendicare l'utilizzazione di risorse idriche per le proprie aziende di trasporto e comunicazione, verso pagamento dei tributi e adeguata compensazione degli inconvenienti.

³ Riservati i diritti privati, spetta ai Cantoni o ai titolari designati dalla legislazione cantonale disporre delle risorse idriche e riscuotere tributi per l'utilizzazione dell'acqua. I Cantoni stabiliscono i tributi nei limiti della legislazione federale.

⁴ Se la concessione o l'esercizio di diritti su risorse idriche concerne i rapporti internazionali, la Confederazione decide col concorso dei Cantoni interessati. Lo stesso vale nei rapporti intercantionali se i Cantoni interessati non giungono a un'intesa. Nei rapporti internazionali, la Confederazione determina i tributi dopo aver udito i Cantoni interessati.

⁵ L'esecuzione delle prescrizioni federali incombe ai Cantoni sempre che la legge non la riservi alla Confederazione.

⁶ Nell'esercizio delle sue competenze, la Confederazione considera i bisogni e salvaguarda le possibilità di sviluppo delle regioni, donde provengono le acque, e dei Cantoni interessati.

Art. 24^{ter} 1)

La legislazione sulla navigazione è di competenza della Confederazione.

Art. 24^{quater} 2)

¹ La Confederazione ha facoltà di emanare disposizioni legislative circa il trasporto e la distribuzione dell'energia elettrica.

² L'energia prodotta dalle forze idriche può essere erogata all'estero soltanto con l'autorizzazione della Confederazione.

Art. 24^{quinquies} 3)

¹ La legislazione concernente l'energia nucleare è di competenza della Confederazione.

¹ Accettato nella votazione popolare del 4 mag. 1919 (DF del 27 giu. 1919 – RU 35 680; FF 1918 I 115).

² Accettato nella votazione popolare del 7 dic. 1975 (DF del 17 mar. 1976 – RU 1976 711 – e DF del 20 giu. 1975 – RU 1976 715; FF 1972 II 913, 1976 I 351).

³ Accettato nella votazione popolare del 24 nov. 1957 (DF del 20 dic. 1957 – RU 1957 1065; FF 1957 693 1241).

² La Confederazione emana prescrizioni sulla protezione dai pericoli delle radiazioni ionizzanti.

Art. 24^{sexies 1)}

¹ La protezione della natura e del paesaggio è di competenza cantonale.

² La Confederazione, nell'adempiere i propri compiti, deve rispettare le caratteristiche del paesaggio, l'aspetto degli abitati, i luoghi storici, come anche le rarità naturali e i monumenti culturali e deve conservarli intatti quando vi sia un interesse generale preponderante.

³ La Confederazione può sussidiare gli sforzi intesi a proteggere la natura e il paesaggio e procedere, per contratto od espropriazione, ad acquistare o conservare riserve naturali, luoghi storici e monumenti culturali d'importanza nazionale.

⁴ Essa ha la facoltà di legiferare sulla protezione della fauna e della flora.

⁵ Le paludi e le zone palustri di particolare bellezza e d'importanza nazionale sono zone protette. Non vi si può costruire alcun impianto né mutare, in qualsiasi modo, la configurazione del terreno. Sono eccettuate le installazioni destinate a preservare il fine protettivo e a mantenere l'attuale utilizzazione agricola.²⁾

*Disposizione transitoria:*²⁾ Gli impianti, le costruzioni e le modificazioni del terreno contrari allo scopo della zona protetta e attuati dopo il 1° giugno 1983, in particolare nella zona palustre di Rothenthurm, sul territorio dei Cantoni di Svitto e di Zugo, devono essere demoliti e rimossi a spese di chi li ha attuati. Lo stato originario dev'essere ripristinato.

Art. 24^{septies 3)}

¹ La Confederazione emana disposizioni legislative per proteggere l'uomo e il suo ambiente naturale dagli agenti dannosi o molesti. Essa, segnatamente, combatte l'inquinamento atmosferico e il rumore.

² L'esecuzione di tali disposizioni spetta ai Cantoni, salvo ove la legge l'attribuisca alla Confederazione.

Art. 24^{octies 4)}

¹ Nell'ambito delle loro competenze, la Confederazione e i Cantoni si adoperano per un approvvigionamento energetico sufficiente, diversificato e sicuro, economico e compatibile con le esigenze della protezione dell'ambiente, nonché per un consumo dell'energia parsimonioso e razionale.

1) Accettato nella votazione popolare del 27 mag. 1962 (DF del 22 giu. 1962 – RU **1962** 803; FF **1961** 649, **1962** 941).

2) Accettato nella votazione popolare del 6 dic. 1987 (DF del 28 gen. 1988 – RU **1988** 352 – e DF del 20 mar. 1987 – FF **1987** I 814, **1983** I 802, **1985** II 1261, **1988** I 457).

3) Accettato nella votazione popolare del 6 giu. 1971 (DF del 24 giu. 1971 – RU **1971** 905; FF **1970** I 561, **1971** I 1080).

4) Accettato nella votazione popolare del 23 set. 1990 (DF del 30 gen. 1991 – RU **1991** 246 – e DF del 6 ott. 1989 – FF **1989** III 802, **1988** I 281, **1991** I 263).

² La Confederazione emana principi per:

- a. l'utilizzazione delle energie indigene e rinnovabili;
- b. il consumo parsimonioso e razionale dell'energia.

³ La Confederazione:

- a. emana prescrizioni sul consumo di energia di impianti, veicoli e apparecchi;
- b. promuove lo sviluppo di tecniche energetiche, segnatamente nel settore del risparmio di energia e delle energie rinnovabili.

⁴ La Confederazione tiene conto, nella sua politica energetica, degli sforzi compiuti dai Cantoni e dai loro enti pubblici, nonché dall'economia. Essa prende in considerazione le diversità delle singole regioni del Paese e la sopportabilità dal punto di vista economico. I provvedimenti concernenti il consumo di energia negli edifici sono presi soprattutto dai Cantoni.

Art. 24^{novies 1)}

¹ L'uomo e il suo ambiente sono protetti contro gli abusi della tecnologia riproduttiva e dell'ingegneria genetica.

² La Confederazione emana prescrizioni sull'impiego del patrimonio germinale e genetico umano. Provvede in tal ambito a tutelare la dignità umana, la personalità e la famiglia e si ispira in particolare ai principi seguenti:

- a. gli interventi nel patrimonio genetico di cellule germinali e embrioni umani sono inammissibili;
- b. il patrimonio germinale e genetico non umano non può essere trasferito nel patrimonio genetico umano né fuso con quest'ultimo;
- c. le tecniche di procreazione assistita possono essere applicate solo quando non vi sono altri modi per curare l'infertilità o per ovviare al pericolo di trasmissione di malattie gravi, non però per preformare determinati caratteri nel nascituro o a fini di ricerca. La fecondazione di oociti umani fuori del grembo della donna è permessa solo alle condizioni stabilite dalla legge. Fuori del grembo della donna possono essere sviluppati in embrioni solo tanti oociti umani quanti se ne possono trapiantare immediatamente;
- d. la donazione di embrioni e ogni altra forma di maternità sostitutiva sono inammissibili;
- e. non può essere fatto commercio di patrimonio germinale umano né di prodotti da embrioni;
- f. il patrimonio genetico di una persona può essere analizzato, registrato o rivelato soltanto col consenso di costei o in base a una prescrizione legale;
- g. l'accesso di una persona ai dati concernenti la sua origine genetica è garantito.

³ La Confederazione emana prescrizioni sul trattamento del patrimonio germinale e genetico di animali, piante e altri organismi. Ciò facendo tiene conto della dignità della creatura e dell'integrità dell'uomo, dell'animale e dell'ambiente e tutela la varietà delle specie animale e vegetale.

¹ Accettato nella votazione popolare del 17 mag. 1992 (DCF del 13 ago. 1992 – RU 1992 1580 – e DF del 21 giu. 1991 – RU 1992 1579 – FF 1991 II 1229, 1987 II 1009, 1989 III 881, 1992 V 346.

Art. 25

La Confederazione ha il diritto di emanare disposizioni legislative su l'esercizio della pesca e della caccia, nominatamente per la conservazione del grosso selvagiume nelle montagne, non meno che per la protezione degli uccelli utili all'agricoltura ed alla selvicoltura.

Art. 25^{bis 1)}

¹ La legislazione sulla protezione degli animali è di competenza della Confederazione.

² La legislazione federale emana segnatamente prescrizioni su:

- a. la custodia e la cura degli animali;
- b. l'impiego e il commercio di animali;
- c. il trasporto di animali;
- d. gli interventi e gli esperimenti su animali vivi;
- e. la macellazione e altri modi di uccisione degli animali;
- f. l'importazione di animali e di prodotti animali.

³ L'esecuzione delle prescrizioni federali incombe ai Cantoni, in quanto la legge non la riserva alla Confederazione.

Art. 26

La legislazione sulla costruzione e l'esercizio delle strade ferrate è di competenza della Confederazione.

Art. 26^{bis 2)}

La legislazione su gli impianti di trasporto, mediante condotte, di combustibili e carburanti liquidi o gassosi è di competenza della Confederazione.

Art. 27

¹ Oltre alla Scuola politecnica esistente, la Confederazione ha il diritto di creare una Università ed altri stabilimenti superiori d'istruzione, o di sussidiare simili istituti.

² I Cantoni provvedono per una istruzione primaria sufficiente, la quale deve stare esclusivamente sotto la direzione del potere civile. La medesima è obbligatoria e nelle scuole pubbliche gratuita.

³ Le scuole pubbliche devono poter essere frequentate dagli attinenti di tutte le confessioni senza pregiudizio della loro libertà di credenza e di coscienza.

^{3bis} Nella scuola dell'obbligo, l'anno scolastico comincia tra metà agosto e metà settembre.³⁾

¹⁾ Accettato nella votazione popolare del 2 dic. 1973 (DF del 14 mar. 1974 – RU **1974** 721; FF **1972** II 1219, **1974** I 287).

²⁾ Accettato nella votazione popolare del 5 mar. 1961 (DF del 23 giu. 1961 – RU **1961** 498; FF **1960** 1133, **1961** 430).

³⁾ Accettato nella votazione popolare del 22 set. 1985 (DCF del 28 ott. 1985 – RU **1985** 1648 – e DF del 5 ott. 1984; FF **1984** III 8 art. 2, **1981** I 1093, **1983** III 609, **1985** II 1253).

⁴ La Confederazione avviserà alle misure necessarie contro i Cantoni che non soddisfacessero a questi obblighi.

Art. 27^{bis} 1)

Art. 27^{ter} 2)

¹ La Confederazione ha la facoltà di emanare, mediante leggi o decreti di carattere obbligatorio generale, disposizioni intese:

- a. a promuovere la produzione cinematografica svizzera e le attività culturali esercitate nel campo della cinematografia,
- b. a disciplinare l'importazione e la distribuzione delle pellicole cinematografiche, come anche l'apertura e la trasformazione di cinematografi; a tale scopo, la Confederazione può stabilire deroghe al principio della libertà di commercio e d'industria, quando fossero giustificate nell'interesse generale della cultura o dello Stato.

² Nell'elaborazione delle leggi d'esecuzione, saranno consultati i Cantoni e le associazioni culturali ed economiche interessate.

³ Qualora l'apertura e la trasformazione di cinematografi fossero, nella legislazione federale, assoggettate a permessi, questi saranno accordati dai Cantoni, secondo la procedura da essi stabilita.

⁴ Nel rimanente, la legislazione sulla cinematografia e la sua applicazione sono di competenza dei Cantoni.

Art. 27^{quater} 3)

¹ La Confederazione può sussidiare le spese sostenute dai Cantoni nell'assegnazione di borse di studio e di altri finanziamenti per l'istruzione.

² Inoltre, essa può, a complemento delle istituzioni cantonali, prendere o appoggiare provvedimenti, intesi al promovimento dell'istruzione per mezzo di borse o altri aiuti finanziari.

³ In ogni caso, la sovranità cantonale in materia d'istruzione va rispettata.

⁴ Le disposizioni esecutive sono emanate in forma di legge federale o di decreto federale di obbligatorietà generale. I Cantoni sono previamente consultati.

Art. 27^{quinquies} 4)

¹ La Confederazione ha facoltà d'emanare prescrizioni sulla ginnastica e lo sport dei giovani. Essa può, per legge, rendere obbligatorio l'insegnamento della ginnastica e

¹) Abrogato nella votazione popolare del 10 mar. 1985, con effetto dal 1° gen. 1986 (DCF del 22 mag. 1985 – RU **1985** 658 – e DF del 5 ott. 1984; FF **1984** III 10, **1981** III 677, **1985** I 1361).

²) Accettato nella votazione popolare del 6 lug. 1958 (DF del 3 ott. 1958 – RU **1958** 804; FF **1956** 217, **1958** 703).

³) Accettato nella votazione popolare dell'8 dic. 1963 (DF del 21 feb. 1964 – RU **1964** 93; FF **1962** 1761, **1963** **1988**).

⁴) Accettato nella votazione popolare del 27 set. 1970 (DF del 17 dic. 1970 – RU **1970** 1653; FF **1969** II 401, **1970** I 379 e II 1257).

dello sport nelle scuole. L'esecuzione nelle scuole delle prescrizioni federali spetta ai Cantoni.

² La Confederazione promuove la pratica della ginnastica e dello sport per gli adulti.

³ Essa mantiene una scuola federale di ginnastica e sport.

⁴ I Cantoni e gli organismi interessati devono essere consultati per la emanazione delle leggi applicative.

Art. 27^{sexies 1)}

¹ La Confederazione promuove la ricerca scientifica. Le sue prestazioni possono essere subordinate alla condizione che il coordinamento sia garantito.

² Essa può istituire centri di ricerca e assumere, interamente o parzialmente, quelli esistenti.

Art. 28

I dazi sono di spettanza della Confederazione. La quale ha il diritto di percepire tasse daziarie d'entrata e di sortita.

Art. 29

¹ Nella percezione dei dazi si osserveranno le massime seguenti:

1. Tasse d'entrata:
 - a. le materie necessarie per l'industria e per l'agricoltura del Paese saranno nella tariffa daziaria tassate il più basso possibile;
 - b. eguale riguardo si avrà pure per le cose necessarie alla vita;
 - c. gli oggetti di lusso saranno colpiti dalle tasse più elevate.
 Quando non vi siano motivi impellenti in contrario, queste massime saranno seguite anche nella stipulazione di trattati di commercio coll'estero.
2. Le tasse di sortita saranno fissate in guisa la più moderata possibile.
3. La legislazione daziaria dovrà contenere disposizioni atte a garantire i rapporti di frontiera e dei mercati.

² Resta però sempre riservato alla Confederazione il diritto di adottare, in circostanze straordinarie, eccezionali misure temporanee.

Art. 30

¹ Il prodotto dei dazi è devoluto alla Cassa federale.

² e ³ ... ²⁾

⁴ ...³⁾

¹) Accettato nella votazione popolare del 4 mar. 1973 (DF del 21 giu. 1973 – RU **1973** 1049; FF **1972** I 389, **1973** I 960).

²) Abrogati nella votazione popolare del 6 lug. 1958 (DF del 3 ott. 1958 – RU **1958** 806, **1962** 1888; FF **1957** 1105, **1958** 273 382 703).

³) Abrogato nella votazione popolare del 15 mag. 1927 (DF del 29 giu. 1927 – RU **43** 232; FF **1925** 685, **1926** 247).

Art. 31¹⁾

¹ La libertà di commercio e d'industria è garantita su tutto il territorio della Confederazione, con riserva delle disposizioni restrittive della Costituzione e della legislazione che ne deriva.

² Le disposizioni cantonali sull'esercizio e sull'imposizione fiscale del commercio e dell'industria rimangono riservate; esse non possono tuttavia portare pregiudizio al principio della libertà di commercio e d'industria, a meno che la Costituzione federale non disponga altrimenti. Sono pure riservate le regalie cantonali.

Art. 31^{bis 1)}

¹ Entro i limiti delle sue competenze costituzionali, la Confederazione prende le misure atte ad aumentare il benessere generale e a procurare la sicurezza economica dei cittadini.

² La Confederazione può, sempre salvaguardando gli interessi generali dell'economia nazionale, emanare disposizioni sull'esercizio del commercio e dell'industria e prendere misure in favore di singoli rami dell'economia o di professioni. Essa deve, con riserva del capoverso 3, rispettare il principio della libertà di commercio e d'industria.

³ Quando l'interesse generale lo giustifichi, la Confederazione ha il diritto, derogando ove occorra al principio della libertà di commercio e d'industria, di emanare disposizioni:

- a. per salvaguardare importanti rami dell'economia o professioni minacciati nella loro esistenza e per sviluppare la capacità professionale delle persone che esercitano un'attività per conto proprio in questi rami o professioni;
- b. ...²⁾
- c. per proteggere regioni la cui economia è in pericolo;
- d. per parare agli effetti nocivi di carattere economico o sociale prodotti dai cartelli e da organizzazioni analoghe;
- e.³⁾ per prendere misure precauzionali in materia di difesa nazionale economica e per garantire l'approvvigionamento del Paese in beni e servizi vitali in caso di grave penuria non rimediabile dall'economia stessa.

⁴ Disposizioni in virtù delle lettere a e b possono essere emanate solo se i rami economici e le professioni avranno prese da se stessi le misure interne che si possono equamente pretendere da loro.

⁵ La legislazione federale emanata in virtù del capoverso 3 lettere a e b, deve salvaguardare lo sviluppo dei gruppi economici che si fondano sul mutuo aiuto.

¹⁾ Accettato nella votazione popolare del 6 lug. 1947 (DF del 1° ott. 1947 – RU **63** 1047; FF **1937** 719, **1944** 121, **1945** 729, **1947** 941).

²⁾ Abrogata nella votazione popolare del 9 giu. 1996 (DCF del 19 ago. 1996 – RU **1996** 2503 2502 – e DF del 21 dic. 1995 – FF **1996** I 247, **1992** VI 263, **1996** III 851).

³⁾ Accettato nella votazione popolare del 2 mar. 1980 (DCF del 23 apr. 1980 – RU **1980** 380 – e DF del 22 giu. 1979 – FF **1979** II 401, **1978** II 693, **1980** II 196).

Art. 31^{ter} 1)

¹ I Cantoni hanno il diritto di subordinare, in via legislativa, la gestione di caffè e di ristoranti a requisiti di capacità personale, e il numero degli esercenti dello stesso genere al bisogno, se questo ramo dell'economia è minacciato nella sua esistenza da una concorrenza eccessiva. Le disposizioni relative dovranno tenere adeguatamente conto dell'importanza dei diversi generi di esercizio per il benessere pubblico.

² Inoltre, la Confederazione può, entro i limiti delle sue competenze legislative, autorizzare i Cantoni ad emanare disposizioni in domini che non richiedono un disciplinamento generale da parte della Confederazione e nei quali i Cantoni non sono già competenti in virtù del proprio diritto.

Art. 31^{quater} 1)

¹ La Confederazione ha il diritto di emanare disposizioni sulle banche.

² Queste disposizioni devono tenere conto dei compiti e della situazione particolare delle banche cantonali.

Art. 31^{quinquies} 2)

¹ La Confederazione adotta misure per una equilibrata evoluzione congiunturale, segnatamente per prevenire e combattere la disoccupazione e il rincaro. Essa collabora con i Cantoni e con l'economia.

² Nell'adozione di misure nei settori monetario e creditizio, delle finanze pubbliche e dei rapporti economici con l'estero, la Confederazione può, se necessario, derogare al principio della libertà di commercio e d'industria. Essa può obbligare le imprese a costituire riserve di crisi fiscalmente privilegiate. Dopo la liberazione di queste riserve, le imprese ne decidono liberamente l'impiego nell'ambito degli scopi stabiliti dalla legge.

³ La Confederazione, i Cantoni e i Comuni allestiscono i propri bilanci di previsione tenendo conto delle esigenze della situazione congiunturale. Per stabilizzare la congiuntura, la Confederazione ha facoltà, a titolo temporaneo, di riscuotere supplementi o concedere ribassi sulle imposte e sulle tasse federali. I fondi così assorbiti devono essere sterilizzati fintanto che la situazione congiunturale lo esiga. Le imposte e tasse federali dirette saranno poi individualmente rimborsate e quelle indirette devolute all'assegnazione di ribassi o a procurare occasioni di lavoro.

⁴ La Confederazione tien conto delle disparità nello sviluppo economico delle diverse regioni del Paese.

⁵ La Confederazione procede alle indagini richieste dalla politica congiunturale.

1) Accettato nella votazione popolare del 6 lug. 1947 (DF del 1° ott. 1947 – RU 63 1047; FF 1937 719, 1944 121, 1945 729, 1947 941).

2) Accettato nella votazione popolare del 26 feb. 1978 (DF del 21 apr. 1978 – RU 1978 485 – e DF del 7 ott. 1977 – RU 1978 484; FF 1976 III 701, 1978 I 1045 1100).

Art. 31^{sexies} 1)

¹ La Confederazione prende provvedimenti per proteggere i consumatori salvaguardando gli interessi dell'economia nazionale e rispettando il principio della libertà di commercio e d'industria.

² Nell'ambito della legislazione federale sulla concorrenza sleale, alle organizzazioni dei consumatori spettano gli stessi diritti di quelli accordati alle associazioni professionali ed economiche.

³ I Cantoni prevedono una procedura di conciliazione o una procedura giudiziaria semplice e rapida per le controversie derivanti da contratti tra consumatori finali e fornitori fino a un valore litigioso stabilito dal Consiglio federale.

Art. 31^{septies} 2)

Per impedire abusi nella formazione dei prezzi, la Confederazione emana disposizioni sulla sorveglianza dei prezzi e dei prezzi raccomandati per merci e servizi offerti da imprese e organizzazioni dominanti il mercato, segnatamente da cartelli e organizzazioni analoghe, di diritto pubblico o privato. Se il fine lo richiede, tali prezzi possono essere ridotti.

Art. 31^{octies} 3)

¹ La Confederazione opera affinché l'agricoltura, tramite una produzione ecologicamente sostenibile e concorrenziale, contribuisca efficacemente a:

- a. garantire l'approvvigionamento della popolazione;
- b. salvaguardare le basi esistenziali naturali e il paesaggio rurale;
- c. garantire un'occupazione decentralizzata del territorio.

² A complemento delle misure di solidarietà che si possono esigere dal settore agricolo e derogando ove occorra al principio della libertà di commercio e d'industria, la Confederazione promuove le aziende agricole che coltivano il suolo.

³ La Confederazione adotta i provvedimenti in modo che l'agricoltura possa svolgere i suoi compiti multifunzionali. Le sue competenze e i suoi compiti sono segnatamente i seguenti:

- a. completa il reddito agricolo con pagamenti diretti al fine di remunerare in modo equo le prestazioni fornite, a condizione che sia fornita la prova che le esigenze ecologiche sono rispettate;

¹) Accettato nella votazione popolare del 14 giu. 1981 (DCF del 17 ago. 1981 – RU **1981** 1244 – e DF del 10 ott. 1980 – FF **1980** III 622 1481, **1979** II 57 669, **1981** II 1195).

²) Accettato nella votazione popolare del 28 nov. 1982 (DCF del 1° mar. 1983 – RU **1983** 240 – e DF del 19 mar. 1982 – FF **1982** I 790, **1981** III 327, **1983** I 815). L'iniziativa popolare chiede che la disposizione sulla sorveglianza dei prezzi venga introdotta nella Costituzione come art. 31^{sexies}. Premesso che il popolo e i Cantoni hanno già completato la Costituzione, con la votazione del 14 giu. 1981, con un articolo 31^{sexies} sulla protezione dei consumatori, non abrogato dall'iniziativa popolare, la disposizione sulla sorveglianza dei prezzi è, quindi, inserita nella presente Costituzione quale articolo 31^{septies}.

³) Accettato nella votazione popolare del 9 giu. 1996 (DCF del 19 ago. 1996 – RU **1996** 2503 2502 – DF del 21 dic. 1995 – FF **1996** I 247, **1992** VI 263, **1996** III 851).

- b. promuove mediante incentivi economicamente redditizi le forme di gestione del suolo particolarmente in sintonia con la natura e rispettose dell'ambiente e della vita animale;
- c. emana prescrizioni concernenti la dichiarazione di provenienza e di qualità, come pure metodi di produzione e procedimenti di trasformazione delle derrate alimentari;
- d. protegge l'ambiente dai pregiudizi dovuti all'utilizzazione abusiva di fertilizzanti, prodotti chimici e altre sostanze ausiliarie;
- e. può promuovere la ricerca, la divulgazione e la formazione agricole e versare contributi d'investimento;
- f. può emanare prescrizioni per consolidare la proprietà fondiaria rurale.

⁴ Impiega per tali scopi crediti a destinazione vincolata del settore agricolo e risorse generali della Confederazione.

Art. 32¹⁾

¹ Le disposizioni previste negli articoli 31^{bis}, 31^{ter} capoverso 2, 31^{quater} e 31^{quinqies} e 31^{octies} capoversi 2 e 3 non potranno essere emanate che in forma di leggi o di decreti per i quali può essere domandata la votazione popolare.²⁾ Per i casi urgenti, in periodo di perturbazioni economiche, rimane riservato l'articolo 89 capoverso 3³⁾.

² I Cantoni devono essere consultati per l'elaborazione delle leggi d'esecuzione. Di regola essi devono essere incaricati di eseguire le disposizioni federali.

³ Le organizzazioni economiche interessate devono essere consultate per l'elaborazione delle leggi d'esecuzione e possono essere chiamate a cooperare all'applicazione delle norme esecutive.

Art. 32^{bis 4)}

¹ La Confederazione ha la facoltà di emanare, per via legislativa, delle disposizioni su la fabbricazione, l'importazione, la rettificazione, la vendita e l'imposizione fiscale di bevande distillate.

² La legislazione sarà intesa a diminuire il consumo e quindi l'importazione e la produzione dell'acquavite. Essa promuoverà la produzione della frutta da tavola e l'utilizzazione delle materie distillabili indigene in forma di sostanze alimentari e foraggiere. ...⁵⁾

³ La produzione industriale di bevande distillate è data in concessione a società cooperative ed altre imprese private. Le concessioni devono permettere di utilizzare i cascami della frutticoltura, della viticoltura, della produzione delle barbabietole da

¹⁾ Accettato nella votazione popolare del 6 lug. 1947 (DF del 1° ott. 1947 – RU 63 1047; FF 1937 719, 1944 121, 1945 729, 1947 941).

²⁾ Accettato nella votazione popolare del 9 giu. 1996 (DCF del 19 ago. 1996 – RU 1996 2503 2502 – DF del 21 dic. 1995 – FF 1996 I 247, 1992 VI 263, 1996 III 851).

³⁾ Ora: l'art. 89bis, conformemente al DF del 28 ott. 1949 (RU 1949 II 1544).

⁴⁾ Accettato nella votazione popolare del 6 apr. 1930 (DF del 25 giu. 1930 – RU 46 415; FF 1926 53, 1930 I 415).

⁵⁾ Per. abrogato nella votazione popolare del 10 mar. 1996 (DCF del 9 mag. 1996 – RU 1996 1490 – e DF del 24 mar. 1995 – FF 1995 II 262, I 65, 1996 II 937).

zucchero, nonché l'eccedenza delle raccolte di frutta e patate per quanto queste materie prime non possano essere usate più adeguatamente in altro modo.

⁴ La produzione non industriale delle acqueviti di frutta, di cascami di frutta, di sidro, di vino, di vinacce d'uva, di feccia di vino, di radici di genziana e di materie analoghe è permessa nelle distillerie domestiche già esistenti o in distillerie ambulanti, sempreché le materie della distillazione provengano esclusivamente dalla raccolta indigena del produttore o siano cresciute allo stato selvatico nel Paese. L'acquavite così ottenuta è esente da imposta per quanto occorra all'economia domestica e all'azienda agricola del produttore. Le distillerie domestiche, ancora esistenti dopo quindici anni a contare dall'accettazione del presente articolo, dovranno ottenere una concessione per continuare l'esercizio; essa sarà loro data senza spese alle condizioni da stabilirsi dalla legge.

⁵ Le specialità ottenute con la distillazione della frutta a nocciolo, del vino, delle vinacce d'uva, della feccia di vino, delle radici di genziana e di materie analoghe sono soggette al pagamento di un'imposta. Al produttore deve tuttavia rimanere un equo guadagno per le materie di provenienza indigena adoperate.

⁶ Ad eccezione della quantità esente da imposta occorrente al produttore e delle specialità, la Confederazione può acquistare a prezzi adeguati l'acquavite prodotta in Svizzera.¹⁾

⁷ Sono esenti da imposta i prodotti esportati o trasportati in transito o denaturati.

⁸ I proventi dell'imposta sullo spaccio e sul commercio al minuto nel territorio cantonale spettano ai Cantoni. Le patenti per il commercio al minuto intercantonale e internazionale vengono rilasciate dalla Confederazione; i proventi sono ripartiti fra i Cantoni in ragione della loro popolazione residente.

⁹ Il 10 per cento del prodotto netto che la Confederazione trae dall'imposizione fiscale delle bevande distillate è devoluto ai Cantoni. Questi lo impiegano nella lotta contro l'alcolismo, l'abuso di stupefacenti o di altre sostanze che generano dipendenza e l'abuso di medicinali, nelle loro cause e nei loro effetti. Tale somma è ripartita fra i Cantoni in ragione della popolazione residente. La quota spettante alla Confederazione è impiegata per l'assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità.²⁾

Art. 32^{ter} 3)

¹ La fabbricazione, l'importazione, il trasporto, la vendita e la detenzione per la vendita del liquore conosciuto sotto il nome di assenzio, sono vietati in tutto il territorio della Confederazione. Questo divieto si estende a tutte le bevande che, sotto una denominazione qualunque, costituiscono un'imitazione dell'assenzio. Restano salvi il trasporto in transito e l'uso dell'assenzio a scopi farmaceutici.

² Il predetto divieto entrerà in vigore due anni dopo la sua accettazione. La legislazione federale prenderà le disposizioni rese necessarie dal divieto.

¹ Accettato nella votazione popolare del 10 mar. 1996 (DCF del 9 mag. 1996 – RU **1996** 1490 – e DF del 24 mar. 1995 – FF **1995** II 262, I 65, **1996** II 937).

² Accettato nella votazione popolare del 9 giu. 1985 (DCF del 24 lug. 1985 – RU **1985** 1025 – e DF del 5 ott. 1984 – FF **1984** III 14, **1981** III 677, **1985** II 641).

³ Accettato nella votazione popolare del 5 lug. 1908 (DF del 7 ott. 1908 – RU **24** 869).

³ La Confederazione ha il diritto di decretare in via legislativa lo stesso divieto per tutte le altre bevande contenenti assenzio che costituiscano un pericolo pubblico.

Art. 32^{quater 1)}

¹ I Cantoni hanno il diritto di sottoporre, per via legislativa, l'esercizio del mestiere di oste e il commercio al minuto delle bevande spiritose a quelle restrizioni che sono richieste dal bene pubblico. E considerato come commercio al minuto delle bevande spiritose non distillate quello in quantità inferiore a due litri.

² Il commercio delle bevande spiritose non distillate in quantità da due a dieci litri può, per via legislativa, essere sottoposto dai Cantoni, nei limiti dell'articolo 31 capoverso ²), a una licenza, al pagamento di una modica tassa e alla vigilanza dell'autorità.

³ La vendita delle bevande spiritose non distillate non può essere gravata dai Cantoni da imposte speciali che non siano le tasse delle patenti.

⁴ Le persone giuridiche non possono essere trattate dai Cantoni più sfavorevolmente delle persone fisiche. I produttori di vino e di sidro possono vendere i loro prodotti in quantità di due e più litri senza licenza e senza tassa.

⁵ La Confederazione ha il diritto di emanare, per via legislativa, disposizioni sul commercio delle bevande spiritose non distillate in quantità di due o più litri. Queste disposizioni non devono essere contrarie al principio della libertà di commercio e d'industria.

⁶ Per le bevande spiritose sono vietati il commercio ambulante e ogni forma di vendita girovaga.

Art. 33

¹ Resta in facoltà dei Cantoni il subordinare l'esercizio delle professioni liberali ad una prova di capacità.

² Al mezzo della legislazione federale sarà provveduto onde possano ottenersi certificati di capacità tali da essere validi in tutta la Confederazione.

Art. 34

¹ La Confederazione è in diritto di statuire disposizioni uniformi su l'impiego dei fanciulli nelle fabbriche e sulla durata del lavoro di persone adulte nelle medesime. Essa ha parimente il diritto di emanare dispositivi per la protezione degli operai contro l'esercizio di industrie malsane e pericolose.

² Le operazioni delle agenzie di emigrazione e delle imprese private nel ramo delle assicurazioni sono sottoposte alla sorveglianza e alla legislazione della Confederazione.

¹) Accettato nella votazione popolare del 6 apr. 1930 (DF del 25 giu. 1930 – RU 46 415; FF 1926 53, 1930 I 415).

²) Nuovo riferimento accettato nella votazione popolare del 6 lug. 1947 (DF del 1° ott. 1947 – RU 63 1047; FF 1937 719, 1944 121, 1945 729, 1947 941).

Art. 34^{bis} 1)

¹ La Confederazione introdurrà per legge l'assicurazione contro gli infortuni del lavoro e le malattie, tenendo conto delle casse di soccorso esistenti.

² Essa può dichiarare quest'assicurazione obbligatoria per tutti o per certe classi di cittadini soltanto.

Art. 34^{ter} 2)

¹ La Confederazione ha il diritto di emanare disposizioni:

- a. sulla protezione dei lavoratori;
- b. sui rapporti tra datore di lavoro e lavoratore, segnatamente sul disciplinamento comune delle questioni che interessano l'azienda e la professione;
- c. sul conferimento del carattere obbligatorio generale a contratti collettivi di lavoro o ad altri accordi, tra associazioni di datori di lavoro e lavoratori, per favorire la pace del lavoro;
- d. su una compensazione adeguata del salario o del guadagno perduto in conseguenza del servizio militare;
- e. sul servizio di collocamento;
- f. ...³⁾
- g. sulla formazione professionale nell'industria, nell'artigianato, nel commercio, nell'agricoltura e nei servizi dell'economia domestica.

² Il carattere obbligatorio generale previsto nella lettera c può essere conferito solo per i rapporti di lavoro tra datori di lavoro e lavoratori, e solo se i contratti o gli accordi tengono debito conto delle diversità regionali, degli interessi legittimi delle minoranze e rispettano l'eguaglianza innanzi alla legge e la libertà d'associazione.

³ ...³⁾

⁴ Le disposizioni dell'articolo 32 sono applicabili per analogia.

Art 34^{quater} 4)

¹ La Confederazione prende i provvedimenti necessari per realizzare una sufficiente previdenza per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità. Essa è composta di un'assicurazione federale, della previdenza professionale e della previdenza individuale.

² La Confederazione istituisce, in via legislativa, un'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità, obbligatoria per tutta la popolazione. Questa assicurazione eroga prestazioni in denaro ed in natura. Le rendite devono compensare adeguatamente il fabbisogno vitale. La rendita massima non deve superare il doppio della rendita minima. Le rendite devono essere adattate almeno all'evoluzione dei prezzi. I Cantoni cooperano

¹) Accettato nella votazione popolare del 26 ott. 1890 (Ris. fed. del 17 dic. 1890 – RU **11** 737).

²) Accettato nella votazione popolare del 6 lug. 1947 (DF del 1° ott. 1947 – RU **63** 1047; FF **1937** 719, **1944** 121, **1945** 729, **1947** 941).

³) Abrogata(o) nella votazione popolare del 13 giu. 1976 (DF del 4 ott. 1976 – RU **1976** 2001 e DF dell'11 mar. 1976 – RU **1976** 2003; FF **1975** II 1521, **1976** II 1538).

⁴) Accettato nella votazione popolare del 3 dic. 1972 (DF del 20 mar. 1973 – RU **1973** 429; FF **1971** II 1205, **1973** I 69).

all'attuazione dell'assicurazione; possono essere chiamate a cooperare associazioni professionali e altre organizzazioni private o pubbliche. L'assicurazione è finanziata:

- a. con i contributi degli assicurati; trattandosi di salariati, la metà dei contributi è a carico del datore di lavoro;
- b. con un contributo della Confederazione non eccedente la metà delle uscite e coperto, in primo luogo, dai proventi netti dell'imposta e dei dazi doganali sul tabacco, e dall'imposizione fiscale sulle bevande distillate, secondo il disposto dell'articolo 32^{bis} capoverso 9;
- c. qualora la legge d'esecuzione lo preveda, con un contributo cantonale che riduce corrispondentemente quello federale.

³ La Confederazione prende, in via legislativa, le seguenti misure in materia di previdenza professionale, allo scopo di permettere alle persone anziane, ai superstiti e agli invalidi di mantenere in modo adeguato il loro precedente tenore di vita, e tenuto conto delle prestazioni dell'assicurazione federale:

- a. obbliga i datori di lavoro ad assicurare il personale presso un'istituzione di previdenza aziendale, amministrativa o di associazione, o presso una istituzione analoga, e ad assumersi almeno la metà dei contributi;
- b. fissa le esigenze minime cui queste istituzioni di previdenza devono soddisfare; per risolvere certi problemi speciali, possono essere previsti provvedimenti a livello nazionale;
- c. cura affinché ogni datore di lavoro abbia la possibilità di assicurare il proprio personale presso un'istituzione di previdenza; può istituire una cassa federale;
- d. vigila affinché le persone che svolgono un'attività lucrativa indipendente abbiano la possibilità di assicurarsi facoltativamente presso un'istituzione di previdenza professionale, a condizioni equivalenti a quelle offerte ai lavoratori dipendenti. L'assicurazione può, in generale o per la copertura di rischi particolari, essere resa obbligatoria per alcune categorie di persone che svolgono un'attività lucrativa indipendente.

⁴ La Confederazione cura affinché l'assicurazione federale e la previdenza professionale si possano sviluppare, a lunga scadenza, conformemente al loro scopo.

⁵ I Cantoni possono essere obbligati a concedere esenzioni fiscali alle istituzioni dell'assicurazione federale o della previdenza professionale, come pure sgravi fiscali agli assicurati e ai loro datori di lavoro, per quanto concerne i contributi o i diritti di aspettativa.

⁶ La Confederazione, in collaborazione con i Cantoni, promuove la previdenza individuale, segnatamente con provvedimenti di politica fiscale e di politica in materia di proprietà.

⁷ La Confederazione promuove l'integrazione degli invalidi e sostiene gli sforzi intrapresi in favore delle persone anziane, dei superstiti e degli invalidi. Essa può usare a tale scopo i mezzi finanziari dell'assicurazione federale.

Art. 34^{quinquies 1)}

¹ La Confederazione tiene conto, nell'esercizio dei poteri che le sono conferiti e nei limiti della Costituzione, dei bisogni della famiglia.

² La Confederazione è autorizzata a legiferare in materia di casse di compensazione per le famiglie. Essa può dichiarare obbligatoria, per tutta la popolazione o per taluni gruppi di essa, l'affiliazione a queste casse. Essa tiene conto delle casse esistenti, appoggia gli sforzi dei Cantoni per la fondazione di nuove casse e può istituire una cassa nazionale di compensazione. Essa può far dipendere le sue prestazioni finanziarie da un'equa partecipazione dei Cantoni.

³ ...2)

⁴ La Confederazione istituirà, per via legislativa, l'assicurazione per la maternità. Essa potrà dichiarare obbligatoria, in generale o per taluni gruppi della popolazione, l'affiliazione a questa assicurazione e obbligare al versamento di contributi anche persone che non possono fruire delle prestazioni dell'assicurazione. Essa può far dipendere le sue prestazioni finanziarie da un'equa partecipazione dei Cantoni.

⁵ Le legge emanate in virtù del presente articolo saranno attuate con il concorso dei Cantoni; si potrà ricorrere alla collaborazione di associazioni di diritto pubblico e privato.

Art. 34^{sexies 3)}

¹ La Confederazione adotta le misure intese a promuovere, segnatamente con la riduzione dei costi, la costruzione di alloggi e l'acquisto in proprietà d'appartamenti o case. La legislazione federale determinerà le condizioni alle quali sarà subordinata la concessione dell'aiuto della Confederazione.

² La Confederazione ha in particolare la facoltà:

- a. d'agevolare il conseguimento e l'urbanizzazione di aree destinate alla costruzione di alloggi;
- b. di appoggiare le iniziative in materia abitazionale ed ambientale a favore delle famiglie, delle persone con reddito modesto, nonché degli anziani, degli invalidi e delle persone bisognose di cure;
- c. di promuovere la ricerca nel settore edilizio e in quello del mercato degli alloggi, come anche la razionalizzazione della costruzione;
- d. di provvedere a che sia garantito il finanziamento necessario per la costruzione di alloggi.

³ La Confederazione può emanare le disposizioni legali indispensabili per l'urbanizzazione delle aree destinate alla costruzione di alloggi e per la razionalizzazione edilizia.

⁴ I Cantoni sono chiamati a partecipare all'esecuzione, ove queste misure, per la loro natura, non cadono esclusivamente nella competenza federale.

¹) Accettato nella votazione popolare del 25 nov. 1945 (DF del 5 apr. 1946 – RU **62** 458; FF **1945** 9).

²) Abrogato nella votazione popolare del 5 mar. 1972 (DF del 29 giu. 1972 – RU **1972** 1681; FF **1971** I 1335, **1972** I 1034).

³) Accettato nella votazione popolare del 5 mar. 1972 (DF del 29 giu. 1972 – RU **1972** 1681; FF **1971** I 1335, **1972** I 1034).

⁵ I Cantoni e le organizzazioni interessate devono essere consultati prima che siano emanate le leggi d'esecuzione.

Art. 34^{septies 1)}

¹ La Confederazione ha il diritto di emanare prescrizioni contro gli abusi in materia di locazione. Essa disciplina la protezione dei locatari da pigioni abusive e da altre pretese abusive del locatore, l'impugnabilità delle disdette abusive e la protrazione temporanea dei rapporti di locazione.

² La Confederazione può, allo scopo di favorire soluzioni concordate ed impedire abusi in materia di pigioni e di alloggio, emanare disposizioni concernenti il conferimento del carattere obbligatorio generale a contratti-quadro di locazione e ad altre misure adottate convenzionalmente dalle associazioni dei locatari e dei locatori o dalle organizzazioni che tutelano interessi simili. L'articolo 34^{ter} capoverso 2 si applica per analogia.²⁾

Art. 34^{novies 2)}

¹ La Confederazione disciplina in via legislativa l'assicurazione contro la disoccupazione. Essa può emanare disposizioni sull'aiuto ai disoccupati.

² L'assicurazione contro la disoccupazione è obbligatoria per i lavoratori dipendenti. La legge determina le deroghe. La Confederazione provvede affinché le persone che svolgono un'attività lucrativa indipendente abbiano la possibilità di assicurarsi a determinate condizioni.

³ L'assicurazione contro la disoccupazione garantisce un'adeguata compensazione del guadagno e promuove con prestazioni finanziarie provvedimenti atti a prevenire e combattere la disoccupazione.

⁴ L'assicurazione contro la disoccupazione è finanziata con contributi degli assicurati; se questi sono lavoratori dipendenti, la metà dei contributi è a carico dei rispettivi datori di lavoro. La legge delimita il reddito lavorativo soggetto a contribuzione, come anche l'aliquota di contribuzione. In circostanze straordinarie, Confederazione e Cantoni concedono prestazioni finanziarie.

⁵ I Cantoni e le organizzazioni dell'economia cooperano all'emanazione ed all'esecuzione delle disposizioni legali.

1) Accettato nella votazione popolare del 7 dic. 1986 (DCF del 20 gen. 1987 – RU **1987** 282 – DF del 21 mar. 1986 art. 2 cpv. 2; FF **1986** I 735, **1985** I 1201, **1987** I 1107). Il cpv. 2 riprende senza cambiamenti l'attuale cpv. 1 dell'art. 34^{septies}.

2) Accettato nella votazione popolare del 13 giu. 1976 (DF del 4 ott. 1976 – RU **1976** 2001 – e DF dell'11 mar. 1976 – RU **1976** 2003; FF **1975** II 1521, **1976** II 1538). Attualmente non esiste l'art. 34^{octies}.

Art. 35¹⁾

¹ È vietato istituire ed esercitare case di giuoco.

² I Governi cantonali possono consentire, con le restrizioni richieste dal bene pubblico, i giuochi di svago che si solevano fare nei «Kursaal» prima della primavera del 1925, purché l'esercizio di questi giuochi, a giudizio dell'autorità che accorda il permesso, sembri necessario per mantenere o promuovere l'industria dei forestieri e sia attuato da un'impresa di «Kursaal» adatta a questo scopo. I Cantoni possono vietare anche i giuochi di questo genere.

³ Il Consiglio federale emanerà un'ordinanza sulle restrizioni richieste dal pubblico bene. La posta non può essere superiore a cinque franchi.

⁴ Ogni permesso cantonale dovrà essere approvato dal Consiglio federale.

⁵ Un quarto delle entrate lorde dell'esercizio dei giuochi sarà versato alla Confederazione che devolverà questa quota alle vittime dei danni cagionati dai cataclismi e ad opere di previdenza sociale, senza computarla nelle sue proprie prestazioni.

⁶ La Confederazione può altresì stabilire convenienti misure sulle lotterie.

Art. 36

¹ Le poste e i telegrafi in tutta l'estensione della Confederazione sono del dominio federale.

² Il prodotto della amministrazione delle poste e dei telegrafi è devoluto alla cassa federale.

³ Le tariffe su tutto il territorio della Confederazione sono stabilite su basi eguali e ad un tempo, quanto più è possibile, moderate.

⁴ È garantita l'inviolabilità del segreto nelle poste e nei telegrafi.

Art. 36^{bis 2)}

¹ La Confederazione assicura, in via legislativa, lo stabilimento e l'uso di una rete di strade nazionali. Possono essere dichiarate tali le strade di collegamento di maggiore importanza e d'interesse generale per la Svizzera.

² I Cantoni costruiscono e mantengono le strade nazionali conformemente alle disposizioni stabilite dalla Confederazione e sotto l'alta vigilanza della medesima. Il compito spettante a un Cantone può essere assunto dalla Confederazione, se esso ne fa domanda oppure se è necessario nell'interesse dell'opera.

³ Il terreno economicamente utilizzabile dev'essere, per quanto sia possibile, risparmiato. Il detrimento arrecato all'uso o al governo dei terreni per effetto della costruzione di strade, dev'essere compensato mediante misure appropriate le quali sono a carico dell'opera stradale.

¹⁾ Accettato nella votazione popolare del 7 dic. 1958 (DF del 29 mar. 1959 – RU 1959 234; FF 1958 225, 1959 37).

²⁾ Accettato nella votazione popolare del 6 lug. 1958 (DF del 3 ott. 1958 – RU 1958 806, 1962 1888; FF 1957 1105; 1958 273 382 703).

⁴ Le spese di costruzione, esercizio e manutenzione delle strade nazionali sono ripartite tra la Confederazione e i Cantoni, tenuto conto dell'onere che quelle cagionano al Cantone, dell'interesse e della capacità finanziaria del medesimo.¹⁾

⁵ ...²⁾

⁶ Riservate le competenze spettanti alla Confederazione, le strade nazionali sono poste sotto la sovranità dei Cantoni.

Art. 36^{ter 1)}

¹ La Confederazione assegna al traffico stradale la metà del prodotto netto dell'imposta sugli oli minerali utilizzati come carburanti e l'intero provento di una soprattassa, utilizzandoli:³⁾

- a. come partecipazione alle spese per le strade nazionali;
- b. come contributi alle spese per la costruzione delle strade principali appartenenti a una rete da designare dal Consiglio federale in collaborazione con i Cantoni e soddisfacenti a requisiti tecnici determinati;
- c.³⁾ come contributi per la soppressione o la sicurezza dei passaggi a livello, per promuovere il traffico combinato e il trasporto di veicoli stradali accompagnati, nonché per altri provvedimenti intesi a separare i modi di traffico;
- d. come contributi per provvedimenti protettivi dell'ambiente e del paesaggio, resi necessari dal traffico stradale motorizzato, e per opere di protezione contro le forze della natura lungo le strade aperte ai veicoli a motore;
- e. come contributi generali per le spese delle strade aperte agli autoveicoli e per la perequazione finanziaria nel settore stradale;
- f. come contributi ai Cantoni aventi strade alpine che servono al traffico internazionale, e ai Cantoni privi di strade nazionali.

² La Confederazione riscuote la soprattassa nella misura in cui il prodotto della quota assegnata dell'imposta sugli oli minerali non risulti sufficiente a garantire la realizzazione dei compiti di cui al capoverso 1.⁴⁾

Art. 36^{quater5)}

¹ La Confederazione può riscuotere sul traffico pesante una tassa commisurata tanto alle prestazioni quanto al consumo dei veicoli. La tassa può essere riscossa unicamente se il traffico pesante causa alla collettività costi che non siano già coperti da altre prestazioni o tasse.

¹⁾ Accettato nella votazione popolare del 27 feb. 1983, in vigore dal 1° mag. 1983 (DCF del 27 apr. 1983 – RU **1983** 445 – e DF dell'8 ott. 1982 – RU **1983** 444; FF **1982** III 105 I 1269, **1983** II 282).

²⁾ Abrogato nella votazione popolare del 27 feb. 1983 (DCF del 27 apr. 1983 – RU **1983** 445 – e DF dell'8 ott. 1982 – RU **1983** 444; FF **1982** III 105 I 1269, **1983** II 282).

³⁾ Accettato nella votazione popolare del 10 mar. 1996 (DCF del 9 mag. 1996 – RU **1996** 1491 – e DF del 24 mar. 1995 – FF **1995** II 263, I 65, **1996** II 937).

⁴⁾ Accettato nella votazione popolare del 28 nov. 1993 (DCF del 27 gen. 1994 – RU **1994** 268 – e DF del 18 giu. 1993 – RU **1994** 267; FF **1993** II 794, **1992** I 672, **1994** I 422).

⁵⁾ Accettato nella votazione popolare del 20 feb. 1994 (DCF del 21 apr. 1994 – RU **1994** 1096 – e DF del 18 giu. 1993 – FF **1993** II 806, **1992** II 613, **1994** II 630).

² Il prodotto netto della tassa non deve superare l'importo dei costi non coperti. Tale prodotto è destinato alla copertura di costi ricollegabili al traffico stradale.

³ I Cantoni beneficiano di una parte del prodotto netto. Per il calcolo delle quote cantonali si deve tener conto delle ripercussioni particolari della tassa nelle regioni di montagna e periferiche.

Art. 36^{quinquies1)}

¹ La Confederazione riscuote, per l'utilizzazione delle strade nazionali di prima e di seconda classe, una tassa annuale di 40 franchi sui veicoli a motore e su rimorchi immatricolati in Svizzera o all'estero, il cui peso complessivo non superi le 3,5 tonnellate. Per quanto i costi derivanti dal traffico stradale lo giustifichino, le aliquote possono essere adeguate mediante decreto federale di obbligatorietà generale sottoposto a referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale disciplina l'esecuzione mediante ordinanza. Può esentare dalla tassa determinati veicoli e prevedere disposizioni speciali, segnatamente per gli spostamenti nelle zone di confine. Queste disposizioni non devono privilegiare i veicoli immatricolati all'estero. Il Consiglio federale può prevedere multe in caso di contravvenzione. I Cantoni prelevano la tassa sui veicoli immatricolati in Svizzera e sorvegliano l'osservanza delle prescrizioni per tutti i veicoli.

³ Il prodotto netto della presente tassa è utilizzato nello stesso modo come il prodotto della soprattassa giusta l'articolo 36^{ter}.

⁴ In via legislativa la tassa può essere sospesa integralmente o parzialmente. Essa può anche essere applicata ad altre categorie di veicoli che non sono assoggettati alla tassa sul traffico pesante.

⁵ Il presente articolo entra il vigore il 1° gennaio 1995.

Art. 36^{sexies2)}

¹ La Confederazione protegge la regione alpina dalle ripercussioni negative del traffico di transito. Limita il carico inquinante del traffico di transito ad una misura inoffensiva per l'uomo, la fauna, la flora e i loro spazi vitali.

² Il traffico di transito delle merci attraverso le Alpi da confine a confine avviene per ferrovia. Il Consiglio federale disciplina per ordinanza le misure necessarie. Sono ammesse eccezioni soltanto se indispensabili. Esse saranno precisate dalla legge.

¹) Accettato nella votazione popolare del 20 feb. 1994 (DCF del 21 apr. 1994 – RU **1994** 1098 – e DF del 18 giu. 1993 – RU **1994** 1097; FF **1993** II 804, **1992** II 613, **1994** II 630).

²) Accettato nella votazione popolare del 20 feb. 1994 (DCF del 21 apr. 1994 – RU **1994** 1102 – e del DF del 18 giu. 1993 – RU **1994** 1101; FF **1993** II 800, **1990** II 959, **1992** II 741, **1994** II 630). L'iniziativa popolare chiedeva che la costituzione fosse completata da un art.36^{quater}. Poichè Popolo e Cantoni hanno completato la costituzione, nella stessa votazione del 20 feb. 1994, con un art. 36^{quater} concernente l'introduzione di una tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni o al consumo (RU **1994** 1096) e con un art. 36^{quinquies} concernente la proroga della tassa per l'utilizzazione delle strade nazionali (RU **1994** 1097), i quali non sono stati abrogati dall'iniziativa popolare, la disp. sulla protezione della regione alpina dal traffico di transito sarà inserita nella costituzione come art. 36^{sexies}.

³ La capacità delle strade di transito nella regione alpina non può essere aumentata. Sono eccettuate le strade di circonvallazione che sgravano gli abitati dal traffico di transito.

Art. 37¹⁾

¹ La Confederazione esercita l'alta vigilanza su le strade e i ponti alla cui conservazione ha interesse.

² Non devono essere riscosse tasse per l'uso delle strade aperte al traffico pubblico, nei limiti dello scopo cui queste sono destinate. In casi speciali, l'Assemblea federale può accordare deroghe.

Art. 37^{bis 2)}

¹ La Confederazione ha facoltà di stabilire disposizioni sugli automobili e i velocipedi.

² Resta garantito ai Cantoni il diritto di limitare o di vietare la circolazione degli automobili e dei velocipedi. Tuttavia la Confederazione può dichiarare aperte intieramente o in misura limitata certe strade necessarie al grande transito. Resta riservato l'uso delle strade per il servizio della Confederazione.

Art. 37^{ter 2)}

La legislazione sulla navigazione aerea è di competenza della Confederazione.

Art. 37^{quater 3)}

¹ La Confederazione determina i principî applicabili alle reti di sentieri e viottoli.

² La sistemazione e la manutenzione delle reti di sentieri e viottoli incombono ai Cantoni. La Confederazione può sostenere e coordinare questa attività.

³ Nell'adempimento dei suoi compiti, la Confederazione tiene conto delle reti di sentieri e viottoli e sostituisce le vie ch'essa sopprime.

⁴ Confederazione e Cantoni collaborano con le organizzazioni private.

Art. 38

¹ Alla Confederazione spetta l'esercizio di tutti i diritti compresi nella regalìa delle monete.

² La coniazione delle monete è di esclusivo diritto della Confederazione.

³ Essa fissa il sistema monetario ed emana, occorrendo, disposizioni per la tariffa di monete estere.

¹⁾ Accettato nella votazione popolare del 6 lug. 1958 (DF del 3 ott. 1958 – RU **1958** 806, **1962** 1888; FF **1957** 1105, **1958** 273 382 703).

²⁾ Accettato nella votazione popolare del 22 mag. 1921 (DF del 21 ott. 1921 – RU **37** 828; FF **1918** I 175, **1921** 749).

³⁾ Accettato nella votazione popolare del 18 feb. 1979 (DCF del 9 mag. 1979 – RU **1979** 678 – e DF del 6 ott. 1978 – FF **1978** II 885 1270; **1977** I 979; **1979** II 8).

Art. 39¹⁾

¹ Il diritto d'emissione di biglietti di banca e di ogni altra moneta fiduciaria appartiene esclusivamente alla Confederazione.

² La Confederazione può esercitare il diritto esclusivo d'emissione di biglietti di banca mediante una banca di Stato posta sotto un'amministrazione speciale, o commetterne l'esercizio, sotto riserva del diritto di riscatto, ad una banca centrale per azioni, amministrata col concorso e sotto la sorveglianza della Confederazione.²⁾

³ Compito principale della banca investita del monopolio dei biglietti è quello di regolare la circolazione del denaro nel paese, di facilitare le operazioni di pagamento e di svolgere, nei limiti della legislazione federale, una politica di credito e una politica monetaria utili agli interessi generali della Svizzera.²⁾

⁴ Il guadagno netto che la banca farà, oltre un equo interesse o dividendo da corrispondersi al capitale di dotazione o al capitale azioni, ed oltre ai necessari assegni al fondo di riserva, andrà almeno per due terzi a favore dei Cantoni.

⁵ La banca e le sue succursali non sono soggette ad imposta alcuna nei Cantoni.

⁶ La Confederazione non potrà né sospendere l'obbligo di rimborsare i biglietti di banca o qualsiasi altra moneta fiduciaria, né decretarne il corso legale, fuorché in tempi di guerra o di perturbamenti della situazione monetaria.²⁾

⁷ I biglietti di banca emessi devono essere coperti con oro e averi a breve termine.²⁾

⁸ La legislazione federale emana le disposizioni relative all'esecuzione di quest'articolo.²⁾

Art. 40

¹ Il sistema dei pesi e delle misure è stabilito dalla Confederazione.

² L'esecuzione delle leggi a ciò relative ha luogo per opera dei Cantoni sotto la sorveglianza della Confederazione.

Art. 40^{bis3)}

La Confederazione emana prescrizioni contro gli abusi in materia di armi, accessori di armi e munizioni.

Art. 41⁴⁾

¹ La fabbricazione e la vendita della polvere da guerra spettano esclusivamente alla Confederazione.

² La fabbricazione, l'acquisto, il commercio e la distribuzione di armi, di munizioni, di esplosivi, di altro materiale bellico e di loro parti staccate sono soggetti ad un'autorizzazione della Confederazione. Siffatta autorizzazione non sarà concessa che alle persone e alle imprese le quali presentano le necessarie garanzie dal punto di vista

¹) Accettato nella votazione popolare del 18 ott. 1891 (DF del 23 dic. 1891 – RU 12 443).

²) Accettato nella votazione popolare del 15 apr. 1951 (DF del 21 giu. 1951 – RU 1951 619; FF 1950 279, 1951 601).

³) Accettato nella votazione popolare del 26 set. 1993 (DCF del 25 nov. 1993 - RU 1993 3040 - e DF del 19 mar. 1993; FF 1993 I 919, IV 203).

⁴) Accettato nella votazione popolare del 20 feb. 1938 (DF del 29 apr. 1938 – RU 54 194; FF 1937 603, 1938 313).

dell'interesse nazionale. Rimangono riservati i diritti degli stabilimenti in regia della Confederazione.

³ L'importazione e l'esportazione di armi, di munizioni e di materiale bellico, nel senso della presente disposizione costituzionale, possono aver luogo soltanto se sono autorizzate dalla Confederazione; essa ha il diritto di subordinare ad autorizzazione anche il transito.

⁴ Il Consiglio federale emana mediante ordinanza, con riserva della legislazione federale, le disposizioni necessarie per l'esecuzione dei capoversi 2 e 3. Esso stabilisce in particolare più precise disposizioni per quanto concerne la concessione, la durata e la revoca delle autorizzazioni, nonché il controllo dei concessionari. Esso determina inoltre le armi, le munizioni, gli esplosivi, l'altro materiale e le parti staccate ai quali si applica la presente disposizione.

Art. 41^{bis} 1)

¹ La Confederazione può riscuotere le seguenti imposte:

- a. tasse di bollo su cartevalori comprese le cedole, le cambiali e i titoli affini, su quietanze di premi d'assicurazione e su altri documenti concernenti operazioni commerciali; la facoltà d'imposizione non è estesa ai documenti relativi a operazioni fondiari e di pegno immobiliare. ...²⁾;
- b. un'imposta a titolo di precauzione (imposta preventiva) sul reddito dei capitali mobili, sulle vincite alle lotterie e sulle prestazioni d'assicurazioni;
- c.³⁾ imposte sul tabacco greggio e manufatto, come pure su altre sostanze e prodotti fabbricati con esse, destinati allo stesso uso del tabacco greggio e manufatto;
- d. imposte speciali a carico di persone domiciliate all'estero, per rimediare alle misure fiscali prese da Stati esteri.

² Ciò che la legislazione assoggetta a una delle imposte federali indicate al capoverso 1 lettere a, b e c, o che dichiara esente non può essere gravato da imposte cantonali o comunali dello stesso genere.

³ L'esecuzione del presente articolo è regolata dalla legislazione federale.

Art. 41^{ter} 4)

¹ La Confederazione può riscuotere oltre alle imposte che le competono dell'articolo 41^{bis}:

- a.⁵⁾ un'imposta sulla cifra d'affari (imposta sul valore aggiunto);
- b.⁶⁾ imposte speciali di consumo sulle merci delle specie designate al capoverso 4;
- c. un'imposta federale diretta.

¹⁾ Accettato nella votazione popolare dell'11 mag. 1958 ed entrato in vigore il 1° gen. 1959 (DF del 20 giu. 1958 – RU 1958 375; FF 1957 425, 1958 499).

²⁾ Per. abrogato nella votazione popolare del 9 giu. 1985 (DCF del 24 lug. 1985 – RU 1985 1026 – e DF del 5 ott. 1984 – FF 1984 III 13, 1981 III 677, 1985 II 641).

³⁾ Accettato nella votazione popolare del 3 dic. 1972 (DF del 20 mar. 1973 – RU 1973 429; FF 1971 II 1205, 1973 I 69).

⁴⁾ Accettato nella votazione popolare del 6 giu. 1971 e in vigore dal 1° gen. 1971 (DF del 24 giu. 1971 – RU 1971 907; FF 1970 II 1297, 1971 I 1080).

⁵⁾ Accettato nella votazione popolare del 28 nov. 1993, e in vigore dal 1° gen. 1995 (DCF del 27 gen. 1994 – RU 1994 262 – e DF del 18 giu. 1993 – RU 1994 258; FF 1993 II 789, 1992 I 672, 1994 I 422).

⁶⁾ Accettato nella votazione popolare del 28 nov. 1993 (DCF del 27 gen. 1994 – RU 1994 268 – e DF del 18 giu. 1993 – RU 1994 267; FF 1993 II 794, 1992 I 672, 1994 I 422).

La competenza a riscuotere le imposte di cui alle lettere a e c è limitata a fine 2006¹⁾.²⁾

^{1bis} Per migliorare la situazione delle finanze federali, la Confederazione riscuote un supplemento all'imposta sulla cifra d'affari di 0,3 punti percentuali al massimo, conformemente all'articolo 41^{ter} capoverso 1 lettera a.³⁾

² Le cifre d'affari che la Confederazione grava o esenta d'imposta secondo il capoverso 1 lettera a o b non possono essere sottoposte, nei Cantoni e nei Comuni, a un'imposta del medesimo genere.

³ L'imposta sulla cifra d'affari giusta il capoverso 1 lettera a può colpire le forniture di beni e di servizi nonché le importazioni, secondo il sistema a più stadi con deduzione dell'imposta precedente. L'imposta ammonta al massimo al 6,2 per cento. Il 5 per cento del prodotto dell'imposta è destinato a provvedimenti a favore delle classi di reddito inferiori.¹⁾

^{3bis} Per garantire il finanziamento dell'assicurazione vecchiaia e superstiti e dell'assicurazione contro l'invalidità, qualora esso non fosse più garantito a causa dell'evoluzione della piramide delle età, l'aliquota dell'imposta sulla cifra d'affari può essere aumentata al massimo di un punto percentuale per via di decreto federale di obbligatorietà generale sottoposto al referendum facoltativo.⁴⁾

⁴ Le imposte speciali di consumo conformemente al capoverso 1 lettera b possono gravare:

- a. il petrolio, altri oli minerali, il gas naturale e i prodotti della loro raffinazione, nonché i carburanti ricavati da altre materie (imposta sugli oli minerali e soprattutto, art. 36^{ter});
- b. la birra. L'onere complessivo che grava la birra proporzionalmente al prezzo e che comprende l'imposta sulla birra, i sopraddazi sulle materie prime birriere e sulla birra come anche l'imposta sulla cifra d'affari, permane allo stato del 31 dicembre 1970;
- c. le automobili e loro componenti. Il legislatore può integrare nell'imposta sulle automobili l'imposta sui pezzi di ricambio.⁵⁾

⁵ Per l'imposta federale diretta, conformemente al capoverso 1 lettera c, vale quanto segue:

- a. essa è riscossa sul reddito delle persone fisiche e sul reddito netto, il capitale e le riserve delle persone giuridiche. Le persone giuridiche, qualunque sia la loro forma giuridica, devono essere imposte secondo la loro capacità economica e in modo per quanto possibile uguale;

¹⁾ Accettato nella votazione popolare del 28 nov. 1993, e in vigore dal 1° gen. 1995 (DCF del 27 gen. 1994 – RU **1994** 262 – e DF del 18 giu. 1993 – RU **1994** 258; FF **1993** II 789, **1992** I 672, **1994** I 422).

²⁾ Accettato nella votazione popolare del 29 nov. 1981 (DCF del 26 gen. 1982 – RU **1982** 140 – e DF del 19 giu. 1981 – RU **1982** 138; FF **1981** II 546, **1981** I 20, **1982** I 189).

³⁾ Accettato nella votazione popolare del 28 nov. 1993, e in vigore dal 1° gen. 1995 (DCF del 27 gen. 1994 – RU **1994** 264 – e DF del 18 giu. 1993 – RU **1994** 263; FF **1993** II 787, **1994** I 422).

⁴⁾ Accettato nella votazione popolare del 28 nov. 1993, e in vigore dal 1° gen. 1995 (DCF del 27 gen. 1994 – RU **1994** 266 – e DF del 18 giu. 1993 – RU **1994** 265; FF **1993** II 785, **1992** I 672, **1994** I 422).

⁵⁾ Accettato nella votazione popolare del 28 nov. 1993 (DCF del 27 gen. 1994 – RU **1994** 268 – e DF del 18 giu. 1993 – RU **1994** 267; FF **1993** II 794, **1992** I 672, **1994** I 422).

- b. essa è riscossa dai Cantoni per conto della Confederazione. Tre decimi del prodotto lordo dell'imposta sono devoluti ai Cantoni; almeno un sesto della quota devoluta ai Cantoni è assegnato alla perequazione intercantonale;
- c.¹⁾ nella determinazione delle tariffe deve essere adeguatamente considerato l'onere costituito dalle imposte dirette cantonali e comunali. L'imposta ammon-ta al massimo al:
- 11,5 per cento del reddito delle persone fisiche; l'assoggettamento inizia, il più presto, con un reddito netto di 9700 franchi o 12 200 franchi per i coniugati;
 - 9,8 per cento del reddito netto delle persone giuridiche;
 - 0,825 per mille del capitale e delle riserve delle persone giuridiche.
- Gli effetti della progressione fredda dell'imposta sul reddito delle persone fisiche devono essere compensati periodicamente.
- ⁶ L'esecuzione del presente articolo è regolata dalla legislazione federale.

Art. 42²⁾

La Confederazione sopperisce alle sue spese con:

- a. il reddito della sostanza federale;
- b. il prodotto netto dell'amministrazione delle poste, dei telegrafi e dei telefoni (art. 36) e della regia delle polveri (art. 41);
- c. il prodotto netto della tassa d'esenzione dal servizio militare (art. 18 cpv. 4);
- d. il prodotto dei dazi (art. 30);
- e. la sua quota del provento netto dell'imposizione fiscale delle bevande distillate (art. 32^{bis} e 34^{quater} cpv. 7) e delle entrate lorde dell'esercizio dei giuochi (art. 35 cpv. 5);
- f. la sua quota del guadagno netto della banca che fruisce del monopolio d'emissione dei biglietti di banca (art. 39 cpv. 4);
- g. il prodotto delle imposte federali (art. 41^{bis} e segg.);
- h. il prodotto delle tasse e le altre entrate previste nella legislazione.

Art. 42^{bis} 3)

La Confederazione deve ammortare il disavanzo del suo bilancio. Procedendo a tale ammortamento, essa tiene conto delle condizioni economiche.

1) Accettata nella votazione popolare dell'8 giu. 1975 (DCF del 2 lug. 1975 – RU **1975** 1205; FF **1975** I 323 II 200 283).

2) Accettato nella votazione popolare dell'11 mag. 1958 ed entrato in vigore il 1° gen. 1959 (DF del 20 giu. 1958 – RU **1958** 375; FF **1957** 425, **1958** 499).

3) Accettato nella votazione popolare dell'11 mag. 1958 ed entrato in vigore il 1° gen. 1959 (DF del 20 giu. 1958 – RU **1958** 375; FF **1957** 425, **1958** 499).

Art. 42^{ter} 1)

La Confederazione promuove la perequazione finanziaria fra i Cantoni. Nell'assegnazione di sussidi federali, deve essere tenuto conto, in particolare, della capacità finanziaria dei Cantoni e delle condizioni delle regioni di montagna.

Art. 42^{quater} 1)

La Confederazione può emanare, per via legislativa, disposizioni contro le convenzioni concluse con contribuenti allo scopo di garantire loro privilegi fiscali ingiustificati.

Art. 42^{quinqs} 2)

¹ La Confederazione, in collaborazione con i Cantoni, si adopera per armonizzare le imposte dirette federali, cantonali e comunali.

² A tal fine, essa stabilisce in via legislativa norme generali per la legislazione cantonale e comunale su l'obbligo fiscale, l'oggetto e il computo nel tempo delle imposte, il diritto procedurale e il diritto penale fiscale e ne vigila l'osservanza. Rimane segnatamente di competenza dei Cantoni la determinazione delle tariffe e delle aliquote fiscali, come anche degli ammontari esenti da imposta.

³ Nell'emanazione delle norme legislative generali per le imposte dirette cantonali e comunali e nell'emanazione della legislazione sull'imposta federale diretta, la Confederazione tiene conto degli sforzi dei Cantoni nel campo dell'armonizzazione fiscale. Ai Cantoni è concesso un congruo termine per adeguare le proprie legislazioni fiscali.

⁴ I Cantoni partecipano alla preparazione delle leggi federali.

Art. 43

¹ Ogni cittadino di un Cantone è cittadino svizzero.

² Come tale egli può prender parte a tutte le elezioni e le votazioni federali nel luogo di suo domicilio, previa giustificazione del suo diritto di voto.

³ Nessuno può esercitare diritti politici in più d'un Cantone.

⁴ Il cittadino svizzero domiciliato gode nel luogo di suo domicilio di tutti i diritti dei cittadini del Cantone e insieme anche di tutti i diritti dei cittadini del comune. Resta però eccettuata la compartecipazione ai beni di patriziato (*Bürgergüter*) ed di corporazioni, come pure il diritto di voto in affari puramente patriziali, a meno che la legislazione cantonale non disponesse altrimenti.

⁵ Negli affari cantonali e comunali, egli acquisisce il diritto di voto dopo un domicilio di tre mesi.

¹ Accettato nella votazione popolare dell'11 mag. 1958 ed entrato in vigore il 1° gen. 1959 (DF del 20 giu. 1958 – RU **1958** 375; FF **1957** 425, **1958** 499).

² Accettato nella votazione popolare del 12 giu. 1977 (DF del 5 ott. 1977 – RU **1977** 1850 – e DF del 17 dic. 1976 – RU **1977** 1849; FF **1975** II 1691, **1976** I 1367, **1977** II 1342).

⁶ Le leggi cantionali sul domicilio e sul diritto di voto dei domiciliati in affari comunali sono sottomesse alla sanzione del Consiglio federale.

Art. 44¹⁾

¹ La Confederazione regola l'acquisto e la perdita del diritto di cittadinanza per origine, matrimonio e adozione, come pure la perdita della cittadinanza svizzera e la reintegrazione nella stessa.

² La cittadinanza svizzera può ugualmente essere acquisita per naturalizzazione in un Cantone e in un Comune. La naturalizzazione è pronunciata dai Cantoni, previo rilascio della pertinente autorizzazione federale. La Confederazione emana prescrizioni minime.

³ La persona naturalizzata gode degli stessi diritti ed obblighi degli altri cittadini del Cantone e del Comune. Essa partecipa ai beni patriziali e corporativi nella misura prevista dal diritto cantonale.

Art. 45²⁾

¹ Ogni Svizzero può prendere domicilio in qualsiasi luogo del Paese.

² Nessuno Svizzero può essere espulso dal territorio della Confederazione.¹⁾

Art. 45^{bis 3)}

¹ La Confederazione ha facoltà di promuovere le relazioni degli Svizzeri dell'estero tra loro e con la patria, e di sostenere le istituzioni che servono a questo scopo.

² Essa può, considerando le condizioni particolari degli Svizzeri dell'estero, dare le disposizioni necessarie a disciplinare i loro diritti e doveri, segnatamente circa l'esercizio dei diritti politici, l'adempimento dell'obbligo militare e l'assistenza. Queste disposizioni saranno date dopo aver sentito i Cantoni.

Art. 46

¹ Nei rapporti di diritto civile i domiciliati sono di regola sottoposti alla giurisdizione e alla legislazione del luogo di loro domicilio.

² La legislazione federale statuirà le disposizioni necessarie per l'applicazione di questo principio, e per impedire il caso di doppia imposta.

Art. 47

Una legge federale determinerà la differenza tra domicilio e dimora, prescrivendo ad un tempo particolari norme intorno ai diritti politici e civili dei dimoranti svizzeri.

¹⁾ Accettato nella votazione popolare del 4 dic. 1983 (DCF del 29 feb. 1984 – RU **1984** 290 – e DF del 24 giu. 1983 – FF **1983** II 674, **1982** II 125, **1984** I 450).

²⁾ Accettato nella votazione popolare del 7 dic. 1975 ed entrato in vigore il 1° gen. 1979 (DF del 17 mar. 1976 – RU **1976** 711 -, DF del 13 dic. 1974 – RU **1976** 713 – e DCF del 16 gen. 1978 – RU **1978** 212; FF **1974** I 181 1375, **1976** I 351).

³⁾ Accettato nella votazione popolare del 16 ott. 1966 (DF del 19 dic. 1966 – RU **1966** 1714; FF **1965** II 405, **1966** II 517).

Art. 48¹⁾

¹ Le persone nel bisogno sono assistite dal Cantone in cui dimorano. Le spese dell'assistenza sono a carico del Cantone di domicilio.

² La Confederazione può disciplinare il regresso verso il Cantone di un precedente domicilio o verso il Cantone di origine.

Art. 49

¹ La libertà di credenza e di coscienza è inviolabile.

² Nessuno può essere costretto a prender parte ad una associazione religiosa, o ad una istruzione religiosa, o a prestarsi ad un atto religioso, né incorrere in pena di alcuna sorta a causa di opinioni religiose.

³ La persona che è investita dalla patria potestà o della curatela dispone, conformemente ai principî sopra esposti, della educazione religiosa dei fanciulli sino alla età di 16 anni compiuti.

⁴ L'esercizio dei diritti civili o politici non può essere limitato da veruna prescrizione o condizione di natura ecclesiastica o religiosa.

⁵ Le opinioni religiose non isvincolano dall'adempimento dei doveri di cittadino.

⁶ Nessuno è tenuto a pagare aggravi imposti a causa propria e particolare dell'esercizio del culto di una associazione religiosa alla quale non appartiene. L'esecuzione più speciale di questa massima resta riservata alla legislazione federale.

Art. 50

¹ Il libero esercizio dei culti è garantito entro i limiti dei buoni costumi e dell'ordine pubblico.

² Resta riservato ai Cantoni come pure alla Confederazione il prendere misure convenienti pel mantenimento dell'ordine pubblico e della pace tra i membri delle diverse associazioni religiose, non meno che contro le invasioni delle Autorità ecclesiastiche nei diritti dei cittadini e dello Stato.

³ Le contestazioni di diritto pubblico o di diritto privato occasionate dalla formazione o dalla separazione di associazioni religiose, possono per via di ricorso essere sottoposte alla decisione delle competenti autorità federali.

⁴ L'erezione di vescovati sul territorio svizzero è sottoposta all'approvazione della Confederazione.

¹⁾ Accettato nella votazione popolare del 7 dic. 1975 ed entrato in vigore il 1° gen. 1979 (DF del 17 mar. 1976 – RU 1976 711 -, DF del 13 dic. 1974 – RU 1976 713 – e DCF del 16 gen. 1978 – RU 1978 212; FF 1974 I 181 1375, 1976 I 351).

Art. 51 e 52¹⁾**Art. 53**

¹ La tenuta dei registri e la documentazione degli atti dello stato civile è opera delle autorità civili. La legislazione federale darà le speciali disposizioni in proposito.

² Il diritto di disporre dei luoghi di sepoltura spetta alle autorità civili. Queste provvederanno a che ogni defunto possa essere convenientemente inumato.

Art. 54

¹ Il diritto al matrimonio è posto sotto la protezione della Confederazione.

² A questo diritto non può essere frapposto ostacolo per motivi né ecclesiastici né economici, né per titolo di anteriore condotta, né per qualsiasi altra ragione di polizia.

³ Il matrimonio conchiuso in un Cantone o all'estero secondo le leggi ivi vigenti sarà riconosciuto valido come tale in tutta la Confederazione.

⁴ ...²⁾

⁵ Mediante il susseguente matrimonio dei genitori restano legittimati i figli nati anteriormente.

⁶ Non è permesso esigere dagli sposi tasse d'ammissione, né altre consimili gravanze.

Art. 55

¹ È garantita la libertà della stampa.

² e ³ ...³⁾

Art. 55^{bis} 4)

¹ La legislazione sulla radiotelevisione, nonché su altre forme di telediffusione pubblica di emissioni e informazioni è di competenza federale.

² La radio e la televisione contribuiscono allo sviluppo culturale, alla libera formazione delle opinioni e all'intrattenimento degli utenti. Esse tengono conto delle peculiarità del Paese e dei bisogni dei Cantoni. Presentano correttamente gli avvenimenti ed esprimono adeguatamente la pluralità delle opinioni.

³ L'indipendenza della radio e della televisione e l'autonomia nella concezione dei programmi sono garantite nell'ambito del capoverso 2.

⁴ Dev'essere tenuto conto della situazione e del compito di altri mezzi di comunicazione sociale, soprattutto della stampa.

⁵ La Confederazione istituisce un'autorità indipendente di ricorso.

1) Abrogati nella votazione popolare del 20 mag. 1973 (DF del 24 set. 1973 – RU **1973** 1455; FF **1972** I 93, **1973** I 1382).

2) Abrogato nella votazione popolare del 4 dic. 1983 (DCF del 29 feb. 1984 – RU **1984** 290 – e DF del 24 giu. 1983 – FF **1983** II 674, **1982** II 137, **1984** I 450).

3) Decaduti all'entrata in vigore del CP (RS **311.0**) conformemente al n. II cpv. 2 del DF del 21 dic. 1898 (RU **16** 904).

4) Accettato nella votazione popolare del 2 dic. 1984 (DCF del 21 gen. 1985 – RU **1985** 150 – e DF del 23 mar. 1984; FF **1984** I 708, **1981** II 849, **1985** I 229).

Art. 56

I cittadini hanno diritto di formare associazioni quando non sono illegali o pericolose allo Stato né pel loro scopo, né pei mezzi a questo impiegati. La legislazione cantonale emana le convenienti disposizioni a reprimere l'abuso di codesto diritto.

Art. 57

È garantito il diritto di petizione.

Art. 58

¹ Nessuno può essere sottratto al suo giudice costituzionale e di conseguenza non può essere creato alcun Tribunale eccezionale.

² La giurisdizione ecclesiastica è abolita.

Art. 59

¹ Il debitore solvibile avente domicilio stabile nella Svizzera deve per pretese personali essere convenuto davanti al giudice del luogo di suo domicilio, e conseguentemente per titolo di obbligazioni personali non può essere messo sequestro sui suoi beni fuori del Cantone nel quale è domiciliato.

² Restano riservate rispetto agli esteri le disposizioni dei relativi trattati internazionali.

³ L'arresto personale per debiti è abolito.

Art. 60

Tutti i Cantoni hanno l'obbligo di ritenere tutti i cittadini svizzeri come eguali ai cittadini del proprio Cantone, sia nella legislazione che nella procedura giudiziaria.

Art. 61

Tutte le sentenze civili aventi forza esecutiva pronunciate in un Cantone devono ottenere esecuzione in tutta la Svizzera.

Art. 62

Ogni diritto di detrazione (*ius detractus – traite foraine – Abzugsrecht*) nell'interno della Svizzera, siccome pure qualsiasi diritto di prelazione (*droit de retrait – Zugrecht*), da parte di cittadini di un Cantone contro cittadini di altri Cantoni, è abolito.

Art. 63

Rispetto agli Stati esteri vi ha libertà di trasporto delle sostanze sotto riserva della reciprocità.

Art. 64

¹ È di competenza federale la legislazione:

sulla capacità civile;

su tutti i rapporti di diritto relativi al commercio e alla circolazione mobiliare (diritto delle obbligazioni, compreso il diritto commerciale e di cambio);

sulla proprietà letteraria ed artistica;

sulla protezione delle invenzioni applicabili alla industria, compresi i disegni e i modelli;¹⁾

sulla procedura esecutiva per debiti e sui fallimenti.

² La Confederazione ha il diritto di far leggi anche nelle altre materie del diritto civile.²⁾

³ L'ordinamento dei tribunali, la procedura giudiziaria e l'amministrazione della giustizia restano di competenza dei Cantoni.²⁾

Art. 64^{bis 2)}

¹ La Confederazione ha il diritto di far leggi in materia di diritto penale.

² L'ordinamento dei tribunali, la procedura giudiziaria e l'amministrazione della giustizia restano di competenza dei Cantoni.

³ La Confederazione ha il diritto di concedere ai Cantoni dei sussidi per la costruzione di stabilimenti penitenziari, di case di lavoro e di correzione, nonché per i miglioramenti da apportarsi nel dominio della esecuzione delle pene. Essa ha pure il diritto di dare il suo concorso ad istituzioni che abbiano per iscopo la protezione della infanzia abbandonata.

Art. 64^{ter 3)}

La Confederazione e i Cantoni provvedono affinché le vittime di reati contro la vita e l'integrità della persona beneficino d'aiuto. L'aiuto comprenderà un equo indennizzo ove, in seguito al reato, le vittime incontrassero difficoltà materiali.

Art. 65⁴⁾

¹ Non potrà essere pronunciata condanna a morte per causa di delitti politici.

² Le pene corporali sono interdette.

Art. 66

La legislazione federale fissa i limiti entro i quali un cittadino svizzero può essere privato dei suoi diritti politici.

¹⁾ Accettato nella votazione popolare del 19 mar. 1905 (DF del 1° lug. 1905 – RU 21 346).

²⁾ Accettato nella votazione popolare del 13 nov. 1898 (DF del 21 dic. 1898 – RU 16 901 904).

³⁾ Accettato nella votazione popolare del 2 dic. 1984 (DCF del 21 gen. 1985 – RU 1985 151 – e DF del 22 giu. 1984; FF 1984 II 748, 1980 III 1271, 1983 III 693, 1985 I 229).

⁴⁾ Accettato nella votazione popolare del 18 mag. 1879 (Ris fed. del 28 mar. e del 20 giu. 1879 – RU 4 193 195).

Art. 67

La legislazione federale stabilisce le norme necessarie sull'estradizione degli accusati da un Cantone all'altro; però l'estradizione per delitti politici e di stampa non può essere resa obbligatoria.

Art. 68

È oggetto della legislazione federale la definizione dei diritti di cittadinanza degli individui senza patria (*Heimatlosen*) e lo stabilire delle misure onde non se ne producano dei nuovi.

Art. 69¹⁾

La Confederazione ha il diritto di emanare disposizioni di legge per combattere le malattie trasmissibili, o largamente diffuse, o di natura maligna che colpiscono l'uomo o gli animali.

Art. 69^{bis 2)}

¹ La Confederazione ha il diritto di far leggi:

- a. sul commercio delle derrate alimentari;
- b. sul commercio di altri oggetti d'uso e di consumo, in quanto possano mettere in pericolo la vita o la salute.

² L'esecuzione di tali leggi è affidata ai Cantoni³⁾.

³ Spetta invece alla Confederazione il controllo sull'importazione alla frontiera nazionale.

Art. 69^{ter 4)}

¹ La Confederazione ha il diritto di far leggi sull'entrata, l'uscita, la dimora e il domicilio degli stranieri.

² I Cantoni decidono, secondo il diritto federale, circa la dimora e il domicilio. La Confederazione ha però il diritto di statuire in ultima istanza su ciò che concerne:

- a. i permessi cantonali di dimora prolungata e di domicilio, nonché le tolleranze;
- b. la violazione dei trattati di domicilio;
- c. le espulsioni cantonali che estendono i loro effetti al territorio della Confederazione;
- d. il diniego d'asilo.

¹⁾ Accettato nella votazione popolare del 4 mag. 1913 (DF del 20 giu. 1913 – RU **29** 203).

²⁾ Accettato nella votazione popolare dell'11 lug. 1897 (DF del 15 ott. 1897 – RU **16** 349).

³⁾ Accettato nella votazione popolare del 10 mar. 1985, in vigore dal 1° gen. 1986 (DCF del 22 mag. 1985 – RU **1985** 659 – e DF del 5 ott. 1984; FF **1984** III 1, **1981** III 677, **1985** I 1361).

⁴⁾ Accettato nella votazione popolare del 25 ott. 1925 (DF del 23 dic. 1925 – RU **42** 1; FF **1924** 587, **1925** 667).

Art. 70

La Confederazione ha diritto di espellere dal territorio svizzero quei forestieri che mettono a pericolo la sicurezza interna od esterna della Confederazione.

Capitolo II. Autorità federali**I. Assemblea federale****Art. 71**

Sotto riserva dei diritti del popolo e dei Cantoni (art. 89 e 121)¹⁾ il potere supremo della Confederazione è esercitato dalla Assemblea federale che consta di due sezioni, ciò sono:

- A. il Consiglio Nazionale,
- B. il Consiglio degli Stati.

A. Consiglio Nazionale**Art. 72²⁾**

¹ Il Consiglio Nazionale si compone di 200 Deputati del popolo svizzero.

² I seggi sono ripartiti tra i Cantoni e i mezzi Cantoni proporzionalmente alla popolazione di residenza; ciascun Cantone o mezzo Cantone ha diritto almeno a un seggio.

³ Le disposizioni particolari saranno date con una legge federale.

Art. 73³⁾

¹ Le elezioni per il Consiglio Nazionale sono dirette. Esse hanno luogo secondo il principio della proporzionalità; ogni Cantone o mezzo Cantone forma un circondario elettorale.

² La legislazione federale sancirà le disposizioni speciali per l'applicazione di questo principio.

Art. 74⁴⁾

¹ Nelle elezioni e votazioni federali, gli Svizzeri e le Svizzere hanno identici diritti e doveri.

¹⁾ Ora: art. 89, 89^{bis}, 120, 121 e 123.

²⁾ Accettato nella votazione popolare del 4 nov. 1962 (DF del 14 dic. 1962 – RU **1962** 1717; FF **1962** 25 1733).

³⁾ Accettato nella votazione popolare del 13 ott. 1918 (DF dell'11 dic. 1918 – RU **34** 1437; FF **1918** I 3 1197).

⁴⁾ Accettato nella votazione popolare del 7 feb. 1971 (DF del 16 mar. 1971 – RU **1971** 329; FF **1970** I 61, **1971** I 328).

² Ha diritto di voto, in tali elezioni e votazioni, ogni Svizzero o Svizzera che ha compiuto il diciottesimo anno d'età e non è privato, secondo la legislazione della Confederazione, dei diritti politici¹⁾. ²⁾

³ La Confederazione ha facoltà di emanare disposizioni legislative uniformi sul diritto di partecipare alle elezioni e votazioni in materia federale.

⁴ Per le elezioni e votazioni cantonali e comunali, resta riservato il diritto cantonale.

Art. 75

Eleggibile a membro del Consiglio Nazionale è ogni cittadino svizzero dello stato secolare avente diritto di voto.

Art. 76³⁾

Il Consiglio Nazionale viene eletto per la durata di quattro anni, ed ogni volta è rinnovato per rielezioni integrali.

Art. 77

I membri del Consiglio degli Stati, del Consiglio federale e gli impiegati nominati da quest'ultimo non possono essere contemporaneamente membri del Consiglio Nazionale.

Art. 78⁴⁾

¹ Il Consiglio Nazionale elegge nel proprio seno un Presidente ed un vice-Presidente per ogni sessione ordinaria o straordinaria.

² Quel membro che ha coperto la carica di Presidente in una sessione ordinaria, nella prossima sessione ordinaria non è eleggibile né come Presidente, né come vice-Presidente. Il medesimo membro non può essere per due sessioni ordinarie consecutive.

³ Quando vi abbia eguaglianza di voti, quello del Presidente decide; nelle nomine egli ha diritto di voto come ogni membro.

Art. 79

I membri del Consiglio Nazionale vengono indennizzati dalla cassa federale.

¹⁾ La privazione dei diritti politici è ora abolita (abrogazione degli art. 52, 76, 171 e 284 CP – RS 311.0 – e degli art. 28 cpv. 2 per. 2 nel testo del 13 giu. 1927 – CS 3 371 -, 29 cpv. 2 per. 2 nel testo del 13 giu. 1941 – CS 3 371 -, 39 e 57, nel testo del 13 giu. 1941, CPM – RS 321.0). Gli effetti di tale privazione, pronunciata secondo il diritto penale ordinario in sentenze anteriori al 1° lug. 1971, non sono per altro cessati quanto all'eleggibilità a un pubblico ufficio (RS 311.0 in fine, disp. fin. mod. 18 mar. 1971, n. III 3 cma 3) e, del pari, per gli effetti di tale privazione pronunciata secondo il diritto penale militare in sentenze anteriori al 1° feb. 1975 (RS 321.0 in fine, disp. fin. mod. 4 ott. 1974 n. II 2).

²⁾ Accettato nella votazione popolare del 3 mar. 1991 (DF del 2 mag. 1991 – RU 1991 1122 - e DF del 5 ott. 1990 – FF 1990 III 477, I 859 1160, 1991 II 588).

³⁾ Accettato nella votazione popolare del 15 mar. 1931 (DF del 20 giu. 1931 – RU 47 437; FF 1930 II 82, 1931 289).

⁴⁾ Nel testo francese quest'articolo ha quattro capoversi. Il cpv. 3 corrisponde al per. 2 del cpv. 2 e il cpv. 4 al cpv. 3 del testo italiano.

B. Consiglio degli Stati

Art. 80

Il Consiglio degli Stati è composto di 46¹⁾ Deputati dei Cantoni. Ogni Cantone elegge due Deputati; nei Cantoni separati ogni parte elegge un Deputato.

Art. 81

I membri del Consiglio Nazionale e del Consiglio federale non possono contemporaneamente essere membri del Consiglio degli Stati.

Art. 82

¹ Il Consiglio degli Stati per ogni sessione ordinaria o straordinaria nomina nel suo seno un Presidente ed un vice-Presidente.

² Un Cantone non può avere uno dei suoi Deputati né come Presidente, né come Vice-Presidente per due sessioni ordinarie consecutive.

³ I Deputati di uno stesso Cantone non possono coprire la carica di Vice-Presidente per due sessioni ordinarie consecutive.

⁴ Quando i voti sono pari, quello del Presidente decide; nelle nomine egli ha diritto di voto come ogni membro.

Art. 83

I membri del Consiglio degli Stati vengono indennizzati dai Cantoni.

C. Attributi dell'Assemblea federale

Art. 84

Il Consiglio Nazionale ed il Consiglio degli Stati devono trattare tutti gli oggetti, che, giusta il tenore della presente Costituzione, sono di competenza federale e non sono attribuiti ad un'altra Autorità federale.

Art. 85

Gli oggetti di attributo dei due Consigli sono segnatamente i seguenti:

1. Le leggi su l'organizzazione e il modo d'elezione delle Autorità federali.
2. Le leggi e i decreti sulle materie che dalla Costituzione federale sono collocate nella competenza della Confederazione.
3. La determinazione degli onorari e delle indennità dei membri delle Autorità federali e della Cancelleria federale; la creazione di impieghi stabili e la fissazione dei relativi emolumenti.

¹⁾ Accettato nella votazione popolare del 24 set. 1978, entrato in vigore il 1° gen. 1979 (DCF del 25 ott. 1978 – RU **1978** 1579 – e DF del 9 mar. 1978 – RS **135.I**; FF **1977** III 777, **1978** II 1136).

4. La elezione del Consiglio federale, del Tribunale federale, del Cancelliere, come pure del Generale dell'armata federale. Rimane riservato alla legislazione di attribuire all'Assemblea federale l'atto o la conferma anche di altre nomine.
5. Le alleanze e i trattati coll'estero, come pure la approvazione di trattati dei Cantoni fra loro o coll'estero. Simili trattati dei Cantoni però non sono portati all'Assemblea federale se non quando si elevi reclamo dal Consiglio federale o da un altro Cantone.
6. Le misure per la sicurezza esterna, pel mantenimento dell'indipendenza e neutralità della Svizzera, le dichiarazioni di guerra e le conclusioni di pace.
7. La garanzia delle costituzioni e del territorio dei Cantoni; l'intervento in conseguenza della garanzia; le misure per la sicurezza interna, pel mantenimento della quiete e dell'ordine; l'amnistia e l'esercizio del diritto di grazia.
8. Le misure aventi per iscopo l'osservanza della Costituzione federale, la garanzia delle costituzioni cantonali, l'adempimento degli obblighi federali.
9. Il disporre dell'armata federale.
10. Lo stabilimento del preventivo annuale e l'esame del contoso di Stato, come pure le deliberazioni sui prestiti.
11. L'alta sorveglianza sull'amministrazione e sulla giustizia federale.
12. I gravami contro le decisioni del Consiglio federale nelle questioni amministrative (art. 113).
13. Le questioni di competenza tra Autorità federali.
14. La revisione della Costituzione federale.

Art. 86

¹ Ambo i Consigli si radunano una volta all'anno in sessione ordinaria, in un giorno fissato dal regolamento.

² Essi vengono pure convocati straordinariamente per decreto del Consiglio federale, oppure quando lo domandano il quarto dei membri del Consiglio Nazionale o cinque Cantoni.

Art. 87

Per validamente deliberare è necessaria la presenza della maggioranza assoluta dei membri del rispettivo Consiglio.

Art. 88

¹ Nel Consiglio Nazionale e nel Consiglio degli Stati decide la maggioranza assoluta dei votanti.

² In ogni Consiglio è tuttavia necessaria l'adesione della maggioranza di tutti i membri per adottare i sussidi previsti in disposizioni di leggi e di decreti federali di obbligatorietà generale, nonché i crediti d'impegno e i limiti di pagamento che preve-

dono nuove spese uniche superiori a 20 milioni di franchi o nuove spese ricorrenti superiori a 2 milioni di franchi.¹⁾

³ L'Assemblea federale può adeguare al rincaro gli importi fissati nel capoverso 2 mediante un decreto federale di obbligatorietà generale non sottoposto a referendum.¹⁾

Art. 89²⁾

¹ Per le leggi e i decreti federali è necessario l'accordo dei due Consigli.

² Le leggi e i decreti federali di carattere obbligatorio generale devono essere sottoposti al popolo per l'accettazione o il rifiuto, quando ciò sia domandato da 50 000³⁾ cittadini svizzeri, aventi diritto di voto, oppure da otto Cantoni.

³ Il capoverso 2 s'applica parimente ai trattati internazionali:

- a. conclusi per una durata indeterminata e indenunciabili;
- b. prevedenti l'adesione a un'organizzazione internazionale;
- c. implicanti un'unificazione multilaterale del diritto.⁴⁾

⁴ Per decisione dei due Consigli, il capoverso 2 può essere applicato anche ad altri trattati internazionali.⁴⁾

⁵ L'adesione ad organizzazioni di sicurezza collettiva o a comunità sopranazionali deve essere sottoposta al popolo e ai Cantoni per l'accettazione o il rifiuto.⁴⁾

Art. 89^{bis 5)}

¹ I decreti federali di carattere obbligatorio generale, la cui entrata in vigore non possa essere ritardata, possono entrare immediatamente in vigore mediante una decisione presa con la maggioranza di tutti i membri di ciascuno dei due Consigli; la loro durata di applicazione deve essere limitata.

² Qualora la votazione popolare venisse chiesta da 50 000³⁾ cittadini attivi o da otto Cantoni, i decreti federali messi in vigore d'urgenza perdono la loro validità un anno dopo la loro adozione dall'Assemblea federale, se nel frattempo non sono stati approvati dal popolo; in questo caso non possono essere rinnovati.

³ I decreti federali messi in vigore d'urgenza e che derogano alla Costituzione devono essere ratificati dal popolo e dai Cantoni nell'anno seguente la loro adozione dall'Assemblea federale; in mancanza di che, essi perdono la loro validità allo spirare di questo termine, e non possono essere rinnovati.

¹⁾ Accettato nella votazione popolare del 12 mar. 1995, in vigore dal 1° lug. 1995 (DCF del 17 mag. 1995 - RU **1995** 1456 - e DF del 7 ott. 1994 - RU **1995** 1455; FF **1993** IV 225, **1994** III 1603, **1995** II 1156).

²⁾ Accettato nella votazione popolare del 22 gen. 1939 (DF 3 feb. 1939 - RU **55** 167; FF **1938** 385, **1939** 96).

³⁾ Accettato nella votazione popolare del 25 set. 1977, in vigore dal 25 dic. 1977 (DF del 15 dic. 1977 - RU **1977** 2229 - e DF del 25 mar. 1977 - RU **1977** 2228; FF **1975** II 129, **1977** III 847 931).

⁴⁾ Accettato nella votazione popolare del 13 mar. 1977 (DF del 5 mag. 1977 - RU **1977** 807; FF **1974** II 1113, **1977** II 204).

⁵⁾ Accettato nella votazione popolare dell'11 set. 1949 (DF del 28 ott. 1949 - RU **1949** II 1544; FF **1949** 817).

Art. 90

La legislazione federale stabilirà quanto è necessario relativamente alle forme e ai termini per le votazioni popolari.

Art. 91

I membri di ambedue i Consigli votano senza istruzioni.

Art. 92

Ciascun Consiglio delibera separatamente. Ma per le elezioni (art. 85 n. 4), per l'esercizio del diritto di grazia e per la decisione di questioni di competenza (art. 85 n. 13) i due Consigli si riuniscono sotto la direzione della Presidenza del Consiglio Nazionale per una deliberazione in comune, cosicché la maggioranza assoluta dei membri votanti dei due Consigli riuniti è quella che decide.

Art. 93

¹ Ognuno dei due Consigli ed ogni membro di ciascheduno di essi ha il diritto d'iniziativa.

² I Cantoni esercitano per corrispondenza il medesimo diritto.

Art. 94

Le sessioni di ambedue i Consigli, di regola ordinaria, sono pubbliche.

II. Consiglio federale**Art. 95**

Il Consiglio federale è la suprema autorità esecutiva e direttoriale della Confederazione: esso è composto di sette membri.

Art. 96

¹ I membri del Consiglio federale vengono nominati per quattro anni dall'Assemblea federale fra tutti i cittadini svizzeri che sono eleggibili come membri del Consiglio Nazionale. Tuttavia da un Cantone non si può scegliere più di un membro.¹⁾

² Dopo ogni rinnovazione integrale del Consiglio Nazionale ha pur luogo una totale rinnovazione del Consiglio federale.

³ I posti divenuti vacanti nel frattempo vengono surrogati nella prossima sessione dell'Assemblea federale per il resto della durata della carica.

¹⁾ Accettato nella votazione popolare del 15 mar. 1931 (DF del 20 giu. 1931 – RU 47 437; FF 1930 I 82, 1931 289).

Art. 97

I membri del Consiglio federale non possono coprire verun altro impiego, sia esso al servizio della Confederazione, sia di un Cantone, né esercitare qualunque siasi professione o industria.

Art. 98¹⁾

¹ La presidenza del Consiglio federale è devoluta al Presidente della Confederazione; esso ed il Vice-Presidente vengono nominati fra i membri dello stesso, per la durata di un anno, dai due Consigli riuniti.

² Il Presidente che cessa non è più eleggibile pel secondo anno né come Presidente, né come vice-Presidente. Lo stesso membro non può coprire la carica di vice-Presidente per due anni consecutivi.

Art. 99

Il Presidente della Confederazione e gli altri membri del Consiglio federale ricevono dalla cassa federale un annuo onorario.

Art. 100

Per trattare e risolvere legalmente devono essere presenti almeno quattro membri.

Art. 101

I membri del Consiglio federale nelle discussioni di ambedue le sezioni dell'Assemblea federale hanno voto consultivo, ed hanno pure diritto di fare delle proposte su d'un oggetto in deliberazione.

Art. 102

Il Consiglio federale ha, entro i limiti della presente Costituzione, precipuamente le attribuzioni e le incombenze seguenti:

1. Egli dirige gli affari federali conforme alle leggi e alle risoluzioni federali.
2. Vigila all'osservanza della Costituzione, delle leggi, dei decreti e delle risoluzioni della Confederazione, come anche delle prescrizioni dei concordati federali; prende le disposizioni che si richiedono per il loro mantenimento, sia di moto proprio, sia dietro ricorsi, in quanto il giudizio di quest'ultimi non sia devoluto giusta l'articolo 113 al Tribunale federale.
3. Vigila alla guarentigia delle Costituzioni cantonali.
4. Presenta all'Assemblea federale progetti di leggi, decreti e risoluzioni e dà il suo preavviso sulle proposte che gli sono inviate dai Consigli della Confederazione o dai Cantoni.
5. Provvede all'esecuzione delle leggi, dei decreti e delle risoluzioni federali, delle sentenze del Tribunale federale, ed anche delle transazioni e dei giudizi arbitrali in controversie tra Cantoni.

¹⁾ Nel testo francese quest'articolo ha quattro capoversi. Il cpv. 2 corrisponde alla seconda frase del cpv. 1 del testo italiano e i cpv. 3 e 4 corrispondono ai per. 1 e 2 del cpv. 2.

6. Fa le nomine che non vengono attribuite alla Assemblea federale né al Tribunale federale, né ad altra Autorità.
7. Esamina i trattati dei Cantoni fra loro o coll'estero e li ratifica, in quanto siano ammissibili (art. 85 n. 5).
8. Veglia alla conservazione degli interessi della Confederazione all'estero, e specialmente ai rapporti di diritto internazionale, ed in generale è incaricato degli affari esteri.
9. Veglia per la sicurezza esterna della Svizzera, per il mantenimento della sua indipendenza e della sua neutralità.
10. Ha cura della sicurezza interna, del mantenimento della tranquillità e dell'ordine della Confederazione.
11. Nei casi di urgenza, se i Consigli non sono radunati, il Consiglio federale è autorizzato a fare una leva delle truppe necessarie ed a disporne sotto riserva dell'immediata convocazione dell'Assemblea federale, quando le truppe levate oltrepassino i due mila uomini, o la durata ch'esse rimangono in arme sia più di tre settimane.
12. È incaricato di tutti gli affari militari e di tutti i rami di amministrazione, che spettano alla Confederazione.
13. Esamina le leggi e i regolamenti dei Cantoni ai quali necessita la sua approvazione; invigila quei rami di amministrazione cantonale che sottostanno alla sua sorveglianza.
14. Ha l'amministrazione delle finanze della Confederazione, presenta il conto preventivo ed il rendiconto delle entrate ed uscite della Confederazione.
15. Ha la sorveglianza sulla gestione di tutti i funzionari ed impiegati dell'Amministrazione federale.
16. In ogni ordinaria sessione rende conto alla Assemblea federale della propria gestione; fa rapporto sullo stato interno ed esterno della Confederazione, e raccomanda all'attenzione di lei quelle misure, cui crede vantaggiose al promoviamento della comune prosperità.

Di più, ha da presentare particolari rapporti quando l'Assemblea federale o una delle sezioni di essa ciò richieda.

Art. 103¹⁾

¹ Gli affari del Consiglio federale sono ripartiti per dipartimenti fra i suoi membri. Le decisioni emanano dal Consiglio federale come autorità.

² La legislazione federale può delegare ai dipartimenti o ai servizi che ne dipendono il disbrigo di determinati affari, con riserva del diritto di ricorso.

³ Essa determina i casi nei quali la trattazione del ricorso è di competenza di un Tribunale amministrativo federale.

Art. 104

Per affari speciali il Consiglio federale ed i suoi dipartimenti hanno diritto di aggiungersi degli esperti.

¹⁾ Accettato nella votazione popolare del 25 ott. 1914 (DF del 23 dic. 1914 – RU 30 637).

III. Cancelleria federale

Art. 105

¹ Una Cancelleria federale, presieduta da un Cancelliere, dà spaccio agli affari di cancelleria tanto per l'Assemblea federale quanto pel Consiglio federale.

² Il Cancelliere è nominato dall'Assemblea federale per la durata di quattro anni, e sempre contemporaneamente al Consiglio federale.¹⁾

³ La Cancelleria federale è sotto la sorveglianza speciale del Consiglio federale.

⁴ La più precisa organizzazione della Cancelleria federale è riservata alla legislazione federale.

IV. Organizzazione e attribuzioni del Tribunale federale

Art. 106

¹ Per l'amministrazione della giustizia, in quanto è del dominio della Confederazione, viene istituito un Tribunale federale.

² Per i giudizi in materia penale (art. 112) vi saranno Tribunali di giurati (giuri).

Art. 107²⁾

¹ I membri del Tribunale federale e i supplenti vengono nominati dall'Assemblea federale. Nella loro nomina si avrà riguardo a che tutte e tre le lingue ufficiali siano rappresentate.

² La legge determina l'organizzazione del Tribunale federale e delle sue sezioni, il numero dei membri e dei supplenti, la durata della carica e l'onorario loro.

Art. 108

¹ Nel Tribunale federale può essere nominato ogni cittadino svizzero che è eleggibile al Consiglio Nazionale.

² I membri dell'Assemblea federale e del Consiglio federale e i funzionari nominati da questa Autorità non possono essere ad un tempo membri del Tribunale federale.

³ I membri del Tribunale federale non possono coprire alcun'altra carica né in servizio della Confederazione, né in un Cantone, né esercitare qualsiasi altra professione od industria.

Art. 109

Il Tribunale federale costituisce la sua Cancelleria.

¹⁾ Accettato nella votazione popolare del 15 mar. 1931 (DF del 20 giu. 1931 – RU 47 437; FF 1930 II 82, 1931 289).

²⁾ Accettato nella votazione popolare del 20 feb. 1938 (DF del 29 apr. 1938 – RU 54 191; FF 1937 511, 1938 313).

Art. 110

¹ Il Tribunale federale giudica nelle cause di diritto civile:

1. fra la Confederazione e i Cantoni;
2. fra la Confederazione da una parte e corporazioni o privati dall'altra parte, quando l'oggetto della lite abbia una importanza da determinarsi dalla legislazione federale e quando queste corporazioni o questi privati siano attori;
3. fra i Cantoni tra loro;
4. fra i Cantoni da una parte e corporazioni o privati dall'altra parte, quando l'oggetto della lite è di una importanza da determinarsi dalla legislazione federale, ed una delle parti ne faccia domanda.

² Il Tribunale federale pronuncia inoltre nelle questioni circa ai privi di patria e nelle contestazioni sui diritti di cittadinanza fra comuni di diversi Cantoni.

Art. 111

Il Tribunale federale ha l'obbligo di assumere l'ufficio di giudicante anche per altri casi, quando ciò sia parimente domandato dall'una e dall'altra delle parti e l'oggetto litigioso sia di un'importanza da determinarsi dalla legislazione federale.

Art. 112

Il Tribunale federale, col concorso di giurati che pronunciano sulla questione di fatto, giudica in materia penale;

1. sui casi di alto tradimento contro la Confederazione, di rivolta e di violenza contro le Autorità federali;
2. sui crimini e delitti contro il diritto delle genti;
3. sui crimini e delitti politici che sono causa o conseguenza di torbidi tali, per cui diventa necessario un intervento armato federale, e
4. nei casi in cui un'Autorità federale gli domanda pel giudizio penale i funzionari da lei nominati.

Art. 113

¹ Il Tribunale federale giudica inoltre:

1. sui conflitti di competenza tra Autorità federali da una parte e Autorità cantonali dall'altra parte;
2. sulle questioni di diritto pubblico fra Cantoni;
3. sui ricorsi per violazione di diritti costituzionali dei cittadini, come pure su quelli di privati per violazione di concordati e di trattati.

² Sono riservate le contestazioni amministrative da precisarsi dalla legislazione federale.

³ In tutti questi casi però il Tribunale federale prenderà a norma le leggi emanate dall'Assemblea federale e le risoluzioni della medesima di carattere obbligatorio generale, come pure i trattati da lei ratificati.

Art. 114

È lasciato alla legislazione federale di comprendere nella competenza del Tribunale federale anche altri casi oltre a quelli designati negli articoli 110, 112 e 113, e di determinare in specie le attribuzioni da conferirsi ad esso Tribunale in seguito all'emanazione delle leggi federali previste dall'articolo 64, per l'applicazione uniforme delle medesime.

IV^{bis}. Giurisdizione amministrativa e disciplinare della Confederazione¹⁾**Art. 114^{bis} 1)**

¹ Il Tribunale amministrativo federale conosce delle contestazioni in materia amministrativa di competenza della Confederazione che gli vengono deferite dalla legislazione federale.

² Esso conosce pure dei casi disciplinari dell'Amministrazione federale che gli sono deferiti dalla legislazione federale, in quanto non sia per essi creata una giurisdizione speciale.

³ Il Tribunale amministrativo prende a norma la legislazione federale ed i trattati internazionali ratificati dall'Assemblea federale.

⁴ I Cantoni possono, coll'approvazione dell'Assemblea federale, deferire al Tribunale amministrativo federale la decisione di contestazioni amministrative che sono di loro competenza.

⁵ L'organizzazione della giurisdizione amministrativa e disciplinare della Confederazione, come pure la procedura, sono stabilite dalla legge.

V. Disposizione diverse**Art. 115**

Tutto che si riferisce alla sede delle Autorità federali è oggetto della legislazione federale.

Art. 116²⁾

¹ Le lingue nazionali della Svizzera sono il tedesco, il francese, l'italiano e il romancio.

² Confederazione e Cantoni promuovono la comprensione e gli scambi tra le comunità linguistiche.

³ La Confederazione sostiene i provvedimenti adottati dai Cantoni Grigioni e Ticino per salvaguardare e promuovere il romancio e l'italiano.

1) Accettato nella votazione popolare del 25 ott. 1914 (DF del 23 dic. 1914 – RU 30 637).

2) Accettato nella votazione popolare del 10 mar. 1996 (DCF del 9 mag. 1996 – RU 1996 1492 – e DF del 6 ott. 1995 – FF 1995 IV 435, 1991 II 293, 1996 II 937).

⁴ Le lingue ufficiali della Confederazione sono il tedesco, il francese e l'italiano. Il romancio è pure lingua ufficiale nei rapporti con i cittadini romanci. I particolari sono regolati dalla legge.

Art.116^{bis1)}

¹ Il 1° agosto è Festa nazionale in tutta la Confederazione.

² Per quanto attiene al diritto del lavoro, esso è parificato alla domenica. I particolari sono regolati per legge.

Art. 117

I funzionari della Confederazione sono responsabili della loro gestione. Una legge federale determinerà in modo più preciso questa responsabilità.

Capitolo III. Revisione della Costituzione federale²⁾

Art. 118

La Costituzione federale può essere riformata in ogni tempo totalmente o parzialmente.

Art. 119

La riforma totale ha luogo nel modo stabilito dalla legislazione federale.

Art. 120

¹ Quando una sezione dell'assemblea federale decide la riforma totale e l'altra non vi acconsente, oppure quando 100 000³⁾ cittadini svizzeri, aventi diritto di voto, domandano la riforma totale della Costituzione federale, si nell'uno che nell'altro caso, la questione – «se la riforma totale abbia o no ad aver luogo» – deve sottoporsi alla votazione del popolo svizzero.

² Quando in uno di questi casi la maggioranza dei cittadini svizzeri votanti si dichiara affermativamente sulla questione, si procederà alla rielezione dei due Consigli onde por mano alla riforma totale.

Art. 121

¹ La revisione parziale può aver luogo, sia per la via dell'iniziativa popolare, sia nelle forme statuite per la legislazione federale.

¹) Accettato nella votazione popolare del 26 set. 1993 (DCF del 25 nov. 1993 – RU **1993** 3041 – e DF del 18 giu. 1993; FF **1993** II 783 art. 1 cpv. 2, IV 203).

²) Accettato nella votazione popolare del 5 lug. 1891 (Ris. fed. del 29 lug. 1891 – RU **12** 161).

³) Accettato nella votazione popolare del 25 set. 1977, in vigore dal 25 dic. 1977 (DF del 15 dic. 1977 – RU **1977** 2231 – e DF del 25 mar. 1977 – RU **1977** 2230; FF **1975** II 129, **1977** III 847 932).

² L'iniziativa popolare consiste nella domanda avanzata da 100 000¹⁾ cittadini svizzeri aventi diritto di voto richiedenti o l'adozione o l'abrogazione o la modificazione di dati articoli della Costituzione federale.

³ Ove mediante l'iniziativa popolare vengano proposte, per la revisione o per l'inserzione nella Costituzione federale, più materie differenti, ciascuna di queste dovrà formar l'oggetto di una domanda particolare d'iniziativa.

⁴ La domanda d'iniziativa può essere presentata o solo come proposta generale, oppure come proposta già elaborata.

⁵ Se questa domanda vien presentata sotto la forma di proposta generale e le Camere federali sono colla medesima d'accordo, queste devono procedere alla revisione parziale nel senso della domanda e sottoporla al popolo ed agli Stati per la accettazione od il rifiuto. Se per l'opposto la domanda non è dalle Camere federali accettata, la questione della revisione parziale sarà sottoposta alla votazione popolare, e, quando la maggioranza dei cittadini svizzeri votanti si pronuncia affermativamente, l'Assemblea federale procederà alla revisione uniformandosi alla decisione popolare.

⁶ Se la domanda d'iniziativa è messa innanzi in forma di progetto già elaborato e l'Assemblea federale vi aderisce, il progetto stesso viene sottoposto al popolo ed agli Stati per l'accettazione od il rifiuto. Ove l'Assemblea federale non sia d'accordo, può fare essa medesima un proprio progetto, oppure proporre il rigetto di quello che fu presentato e sottoporre alla votazione del popolo e degli Stati il suo progetto o la sua proposta di rifiuto insieme colla rispettiva domanda d'iniziativa.

Art. 121^{bis} 2)

¹ Se l'Assemblea federale adotta un controprogetto, ai votanti sono poste sulla stessa scheda tre domande. Ogni votante può dichiarare senza riserva:

1. se preferisce l'iniziativa popolare al diritto vigente;
2. se preferisce il controprogetto al diritto vigente;
3. quale dei due testi dovrà entrare in vigore nel caso in cui popolo e Cantoni li abbiano preferiti entrambi al diritto vigente.

² La maggioranza assoluta è accertata separatamente per ogni domanda. Non è tenuto conto delle domande lasciate senza risposta.

³ Se risultano accettati sia l'iniziativa sia il controprogetto, è determinante l'esito della terza domanda. Entra in vigore il testo che, secondo le risposte a questa domanda, ha raccolto il maggior numero di voti del popolo e dei Cantoni. Per contro, se, nelle risposte alla terza domanda, un testo ha raccolto più voti del popolo e l'altro più voti dei Cantoni, nessuno dei testi entra in vigore.

¹⁾ Accettato nella votazione popolare del 25 set. 1977, in vigore dal 25 dic. 1977 (DF del 15 dic. 1977 – RU 1977 2231 – e DF del 25 mar. 1977 – RU 1977 2230; FF 1975 II 129, 1977 III 847 932).

²⁾ Accettato nella votazione popolare del 5 apr. 1977, in vigore dal 5 apr. 1988 (CDF del 2 set. 1977 – RU 1987 1125 – e DF del 19 dic. 1986 – FF 1987 I 15; 1984 II 277, 1987 II 689).

Art. 122

Una legge federale determinerà le formalità da osservarsi per le domande d'iniziativa popolare e le votazioni relative alla revisione della Costituzione federale.

Art. 123

¹ La Costituzione federale riformata, o la sua parte riformata, entra in vigore quando è accettata dalla maggioranza dei cittadini che prendono parte alla votazione e dalla maggioranza dei Cantoni.

² Nello stabilire la maggioranza dei Cantoni, il voto di un mezzo Cantone è contato per mezzo voto.

³ Il risultato della votazione popolare in ciascun Cantone vale come suo voto di Stato.

Disposizioni transitorie¹⁾**Art. 1**

¹ Per la ripartizione del prodotto dei dazi e delle poste rimangono invariate le attuali condizioni sino a che le spese militari sin qui sopportate dai Cantoni non siano effettivamente passate a carico della Confederazione.

² Inoltre, per mezzo della legislazione federale, si farà in modo che quei Cantoni, ai quali dall'insieme delle modificazioni portate dagli articoli 20, 30, 36 capoverso 2, e 42 lettera e²⁾ viene a risultare una perdita finanziaria, non abbiano a subire questa perdita tutta intiera in una volta, ma solamente a poco a poco durante un periodo di transizione di alcuni anni.

³ Quei Cantoni che al momento in cui entra in vigore l'articolo 20 si trovano in arretrato colle prestazioni militari a loro incumbenti in virtù della fin qui vigente Costituzione federale e delle leggi federali, hanno l'obbligo di completare queste prestazioni a proprie spese.

Art. 2

Quelle disposizioni delle leggi federali, dei concordati, delle costituzioni e leggi cantonali che sono in contraddizione colla nuova Costituzione federale, restano fuori di vigore coll'accettazione della medesima o coll'emanazione delle leggi federali in essa previste.

Art. 3

Le nuove disposizioni su l'organizzazione e le attribuzioni del Tribunale federale non entrano in vigore che dopo l'emanazione delle relative leggi federali.

¹⁾ Vedi anche le disp. trans. agli art. 12 e 24^{sexies} cpv. 5.

²⁾ Trattasi della lett. e dell'art. 42 primitivo.

Art. 4

¹ Per l'introduzione della gratuità della pubblica istruzione primaria (art. 27) è lasciato ai Cantoni un termine di cinque anni.

² Per l'introduzione dell'ordinamento inerente all'inizio dell'anno scolastico giusta l'articolo 27 capoverso 3^{bis} è lasciato loro un termine di cinque anni. Le misure di cui all'articolo 27 capoverso 4 sono prese dal Consiglio federale in via d'ordinanza. Esso ne informa l'Assemblea federale.¹⁾

Art. 5

Le persone esercenti professioni liberali che prima dell'emanazione della legge federale prevista all'articolo 33 hanno ricevuto da un Cantone o da una rappresentanza concordataria di più Cantoni il certificato d'idoneità, sono autorizzate ad esercitare la loro professione in tutta la Confederazione.

Art. 6²⁾

Per gli anni 1959 e 1960, la quota spettante ai Cantoni del prodotto della tassa d'esenzione dal servizio militare, compresa la provvigione d'esazione, è stabilita al 31 per cento del prodotto lordo; dal 1° gennaio 1961, questa quota è sostituita con una provvigione d'esazione del 20 per cento del prodotto lordo. Le disposizioni contrarie della legislazione federale cessano di essere in vigore.

Art. 7²⁾

¹ La tassa di bollo sui documenti di trasporto non è più riscossa dal 1° gennaio 1959. Le disposizioni contrarie della legislazione federale cessano di essere in vigore.

² I documenti in uso per il trasporto di bagagli, animali e merci mediante le Ferrovie federali svizzere e le imprese di trasporto beneficiarie di una concessione rilasciata dalla Confederazione non possono essere gravati dai Cantoni con tasse di bollo o di registrazione.

Art. 8³⁾

¹ In deroga all'articolo 41^{ter} capoverso 6, il Consiglio federale emana le disposizioni di esecuzione relative all'imposta sulla cifra d'affari previste dall'articolo 41^{ter} capoverso 1 lettera a e capoverso 3; esse rimangono valide sino all'entrata in vigore della legislazione federale.

1) Accettato nella votazione popolare del 22 set. 1985 (DCF del 28 ott. 1985 – RU **1985** 1648 – e DF del 5 ott. 1984; FF **1984** III 8 art. 2, **1981** I 1093, **1983** III 609, **1985** II 1253).

2) Accettato nella votazione popolare dell'11 mag. 1958 ed entrato in vigore il 1° gen. 1959 (DF del 20 giu. 1958 – RU **1958** 375; FF **1957** 425, **1958** 499).

3) Accettato nella votazione popolare del 28 nov. 1993, e in vigore dal 1° gen. 1995 (DCF del 27 gen. 1994 – RU **1994** 262 – e DF del 18 giu. 1993 – RU **1994** 258; FF **1993** II 789, **1992** I 672, **1994** I 422).

² Nell'emanazione delle disposizioni di esecuzione devono essere osservati i principi seguenti:

- a. sottostanno all'imposta:
 1. le forniture di beni e di servizi che un'impresa effettua a titolo oneroso sul territorio svizzero (compreso il consumo proprio);
 2. le importazioni di beni;
- b. sono esentati dall'imposta senza deduzione dell'imposta precedente:
 1. i servizi forniti dall'Azienda svizzera delle PTT, esclusi il trasporto di persone e le telecomunicazioni;
 2. i servizi nel settore della sanità;
 3. i servizi nel settore dell'assistenza sociale e della sicurezza sociale;
 4. i servizi nel settore dell'educazione, dell'insegnamento, della protezione dell'infanzia e dei giovani;
 5. le prestazioni culturali;
 6. le prestazioni assicurative;
 7. le prestazioni nel settore del mercato monetario e del mercato dei capitali, esclusi la gestione patrimoniale e l'incasso di crediti;
 8. la fornitura, la locazione durevole e l'affitto di immobili;
 9. le scommesse, le lotterie e gli altri giochi d'azzardo;

i servizi forniti da organismi senza scopo lucrativo ai loro membri per il tramite di quote stabilite dagli statuti;

le forniture di francobolli svizzeri ufficiali utilizzati come tali.

L'imposizione volontaria delle transazioni menzionate qui sopra con diritto alla deduzione dell'imposta precedente può essere autorizzata per salvaguardare la neutralità concorrenziale o semplificare la riscossione dell'imposta.

- c. sono esentati dall'imposta con diritto alla deduzione dell'imposta precedente:
 1. l'esportazione di beni e di servizi effettuati all'estero;
 2. i servizi che si accompagnano all'esportazione e al transito di beni;
- d. non sono assoggettati all'imposta che grava le transazioni effettuate sul territorio svizzero:
 1. le imprese la cui cifra d'affari annuale imponibile non supera 75 000 franchi;
 2. le imprese la cui cifra d'affari annuale imponibile non supera 250 000 franchi purché, dopo deduzione dell'imposta precedente, l'importo rimanente dell'imposta non superi regolarmente 4000 franchi all'anno;
 3. gli agricoltori, silvicoltori e orticoltori che forniscono esclusivamente prodotti provenienti dalla loro azienda, nonché i mercanti di bestiame;
 4. i pittori e gli scultori per le opere d'arte che hanno creato personalmente.

L'assoggettamento volontario delle imprese e persone menzionate qui sopra con diritto alla deduzione dell'imposta precedente può essere autorizzato per salvaguardare la neutralità concorrenziale o semplificare la riscossione dell'imposta.

- e. l'imposta ammonta:
 1. all'1,9 per cento sulle forniture e le importazioni relative ai beni seguenti, che possono essere definiti con maggiore precisione dal Consiglio federale:
 - acqua trasportata in condotta;
 - derrate alimentari solide e liquide, escluse le bevande alcoliche;

- bestiame, pollame, pesce;
 - cereali;
 - semenze, tubercoli e cipolle da piantare, piante vive, germogli, innesti, nonché fiori recisi e rami, anche in mazzi, corone e arrangiamenti simili;
 - foraggi, acidi destinati all'insilamento, strami, concimi e preparazioni per la protezione delle piante;
 - medicinali;
 - giornali, riviste e libri, nonché altri stampati nella misura stabilita dal Consiglio federale;
2. all'1,9 per cento sulle prestazioni degli organismi della radio e della televisione diverse da quelle aventi uno scopo commerciale;
 3. al 6,2 per cento sulle forniture e le importazioni di altri beni, nonché sugli altri servizi assoggettati all'imposta;
- f. l'imposta è calcolata sulla controprestazione oppure, se non è data controprestazione o se si tratta di importazione, sul valore del bene o del servizio;
- g. l'imposta è dovuta:
1. dal contribuente che effettua una transazione imponibile;
 2. dal destinatario del servizio in provenienza dall'estero, purché il costo dei servizi superi 10 000 franchi all'anno;
 3. dalla persona che in seguito all'importazione di un bene è assoggettata al dazio doganale o tenuta a fare una dichiarazione in dogana;
- h. il contribuente deve l'imposta sulla sua cifra d'affari imponibile; se destina i beni o i servizi che gli sono stati forniti a transazioni imponibili in Svizzera o all'estero, nel suo conteggio può dedurre a titolo di imposta precedente:
1. l'imposta che gli è stata addossata da altri contribuenti;
 2. l'imposta pagata al momento dell'importazione dei beni o dell'acquisizione di servizi in provenienza dall'estero;
 3. l'1,9 per cento del prezzo dei prodotti naturali che ha acquistato da imprese che non sono assoggettate all'imposta giusta la lettera d numero 3.
- Le spese che non hanno un carattere commerciale non danno diritto alla deduzione dell'imposta precedente.
- i. il periodo di conteggio dell'imposta e della deduzione dell'imposta precedente corrisponde di norma a un trimestre civile;
- k. per l'imposizione ai fini dell'imposta sulla cifra d'affari dell'oro monetato, dell'oro fino, nonché di beni già gravati da un onere fiscale speciale possono essere emanate norme derogative;
- l. possono essere ordinate semplificazioni se esse non si ripercuotono in notevole misura sul gettito fiscale o sulle condizioni di concorrenza e se non provocano complicazioni eccessive dei conteggi di altri contribuenti;
- m. la regolamentazione speciale relativa alla punibilità delle imprese, prevista all'articolo 7 della legge federale sul diritto penale amministrativo¹⁾, può applicarsi parimenti al caso in cui una multa superiore a 5000 franchi entrase in linea di conto.

¹⁾ RS 313.0

³ Il Consiglio federale assicura il passaggio dal regime attuale a quello nuovo. In un primo periodo successivo all'entrata in vigore del nuovo regime, esso può parimenti limitare o anticipare la deduzione dell'imposta precedente sui beni d'investimento.

⁴ Durante i primi cinque anni a contare dall'introduzione dell'imposta sulla cifra d'affari secondo l'articolo 41^{ter} capoverso 3, il 5 per cento annuo del prodotto di quest'imposta è destinato alla riduzione dei premi dell'assicurazione malattia, a favore delle classi di reddito inferiori. L'Assemblea federale decide su come tale quota debba essere destinata una volta scaduto detto termine.

Art. 8^{bis1)}

Il supplemento all'imposta sulla cifra d'affari secondo l'articolo 41^{ter} capoverso 1^{bis} è di:

- a. 0,1 punti percentuali per le imposte di cui all'articolo 8 capoverso 2 lettera e, numeri 1 e 2 delle disposizioni transitorie;
- b. 0,3 punti percentuali per le imposte di cui all'articolo 8 capoverso 2 lettera e, numero 3 delle disposizioni transitorie;
- c. 0,1 punti percentuali per le imposte di cui all'articolo 8 capoverso 2 lettera h, numero 3 delle disposizioni transitorie.

Art. 8^{ter2)}

La Confederazione può stabilire in via legislativa un'aliquota inferiore per l'imposta sulla cifra d'affari sulle prestazioni turistiche fornite sul territorio svizzero, purché esse siano consumate in larga misura da stranieri e la situazione concorrenziale lo esiga.

Art. 9²⁾

Fatta salva la legislazione federale prevista dall'articolo 41^{ter}, rimangono in vigore le disposizioni applicabili il 31 dicembre 1994 all'imposta sulla birra.

Art. 10³⁾

¹ Sino che non sarà disciplinata la perequazione fra i Cantoni, l'attuale provvisione dei Cantoni del 6 per cento è sostituita, a contare dal 1° gennaio 1972, da un'aliquota dei Cantoni al prodotto netto dell'imposta preventiva del 12 per cento; la chiave di ripartizione fra i Cantoni è stabilita dalla legislazione federale.

² Durante gli anni in cui il tasso dell'imposta preventiva supera il 30 per cento, l'aliquota dei Cantoni è del 10 per cento.⁴⁾

¹) Accettato nella votazione popolare del 28 nov. 1993, e in vigore dal 1° gen. 1995 (DCF del 27 gen. 1994 – RU **1994** 264 – e DF del 18 giu. 1993 – RU **1994** 263; FF **1993** II 787, **1994** I 422).

²) Accettato nella votazione popolare del 28 nov. 1993, e in vigore dal 1° gen. 1995 (DCF del 27 gen. 1994 – RU **1994** 262 – e DF del 18 giu. 1993 – RU **1994** 258; FF **1993** II 789, **1992** I 672, **1994** I 422).

³) Accettato nella votazione popolare del 6 giu. 1971 e in vigore dal 1° gen. 1972 (DF del 24 giu. 1971 – RU **1971** 907; FF **1970** II 1297, **1971** I 1080).

⁴) Accettato nella votazione popolare dell'8 giu. 1975 (DCF del 2 lug. 1975 – RU **1975** 1205; FF **1975** I 323 II 200 283).

Art. 11¹⁾

¹ Sino a quando le prestazioni dell'assicurazione federale non compenseranno il fabbisogno vitale nel senso dell'articolo 34^{quater} capoverso 2, la Confederazione concede ai Cantoni sussidi per il finanziamento delle prestazioni complete. Essa può usare a questo scopo i proventi fiscali destinati al finanziamento dell'assicurazione federale. Per il calcolo dei contributi massimi dei poteri pubblici secondo l'articolo 34^{quater} capoverso 2 lettere b e c si deve tenere conto di questi sussidi federali e dei contributi corrispondenti dei Cantoni.

² Gli assicurati appartenenti alla prima generazione del sistema di previdenza professionale obbligatoria secondo l'articolo 34^{quater} capoverso 3, devono poter beneficiare della protezione minima legalmente prescritta, dopo un periodo ripartito, secondo l'importanza del loro reddito, tra 10 e 20 anni a contare dall'entrata in vigore della legge pertinente. La legge stabilisce la cerchia delle persone appartenenti alla prima generazione e stabilisce le prestazioni minime da erogare durante il periodo transitorio; essa tiene conto, con prescrizioni speciali, della situazione degli assicurati in favore dei quali un datore di lavoro aveva preso provvedimenti di previdenza prima dell'entrata in vigore della legge. I contributi per la copertura delle prestazioni devono raggiungere la pienezza entro cinque anni al più tardi.

Art. 12²⁾**Art. 13³⁾****Art. 14⁴⁾****Art. 15⁵⁾****Art. 16⁶⁾****Art. 17⁷⁾****Art. 18⁷⁾**

1) Accettato nella votazione popolare del 3 dic. 1972 (DF del 20 mar. 1973 – RU 1973 429; FF 1971 II 1205, 1973 I 69).

2) Privo d'oggetto in seguito all'entrata in vigore della LF del 9 mar. 1978 sulla protezione degli animali (RS 455).

3) Validità scaduta il 31 dic. 1979.

4) Abrogato nella votazione popolare del 9 giu. 1985 (DCF del 24 lug. 1985 – RU 1985 1026 – e DF del 5 ott. 1984 – FF 1984 III 13, 1981 III 677, 1985 II 641).

5) Abrogato nella votazione popolare del 9 giu. 1985 (DCF del 24 lug. 1985 – RU 1985 1025 – e DF del 5 ott. 1984 – FF 1984 III 14, 1981 III 677, 1985 II 641).

6) Abrogato nella votazione popolare del 28 nov. 1993 (DCF del 27 gen. 1994 – RU 1994 268 – e DF del 18 giu. 1993 – RU 1994 267; FF 1993 II 794, 1992 I 672, 1994 I 422).

7) Validità scaduta il 31 dic. 1994.

Art. 19¹⁾

Durante i dieci anni che seguono l'accettazione della presente disposizione transitoria da parte del popolo e dei Cantoni, non saranno accordate, per nuovi impianti di produzione di energia nucleare (centrali nucleari o reattori nucleari per il riscaldamento), né autorizzazioni di massima né licenze di costruzione, di messa in servizio o di esercizio a tenore del diritto federale. Sono considerati nuovi gli impianti per i quali la licenza di costruzione federale non è stata accordata entro il 30 settembre 1986.

Art. 20²⁾

¹ Il Consiglio federale mette in vigore l'articolo 116^{bis} entro tre anni dalla sua accettazione da parte del popolo e dei Cantoni.

² Fino all'entrata in vigore della legislazione federale modificata, il Consiglio federale regola i particolari in via d'ordinanza.

³ Il giorno della Festa nazionale non è computato nel numero dei giorni festivi secondo l'articolo 18 capoverso 2 della legge sul lavoro del 13 marzo 1964.

Art. 21³⁾

¹ Per l'utilizzazione delle strade aperte al traffico generale, la Confederazione riscuote una tassa annuale sui veicoli a motore e sui rimorchi, immatricolati in Svizzera o all'estero, di un peso complessivo superiore a 3,5 tonnellate.

² La tassa ammonta a:

a.	per gli autocarri e gli autoarticolati	Fr.
	– di 3,5 a 12 tonnellate	650
	– di 12 a 16 tonnellate	2000
	– di 16 a 22 tonnellate	3000
	– di oltre 22 tonnellate	4000
b.	per i rimorchi	
	– di 3,5 a 8 tonnellate	650
	– di 8 a 10 tonnellate	1500
	– di oltre 10 tonnellate	2000
c.	per gli autobus	650

³ Per quanto i costi derivanti dal traffico stradale lo giustificano, le aliquote possono essere adeguate mediante decreto federale di obbligatorietà generale sottoposto a referendum facoltativo.

¹⁾ Accettato nella votazione popolare del 23 set. 1990 (DF del 30 gen. 1991 – RU **1991** 247 – e DF del 23 mar. 1990 – FF **1990** I 1202, **1987** II 1164, **1989** II 1, **1991** I 263).

²⁾ Accettato nella votazione popolare del 26 set. 1993 (DCF del 25 nov. 1993 – RU **1993** 3041 – e DF del 18 giu. 1993; FF **1993** II 783 art. 1 cpv. 2, IV 203).

³⁾ Accettato nella votazione popolare del 20 feb. 1994 (DCF del 21 apr. 1994 – RU **1994** 1100 – e DF del 18 giu. 1993 – RU **1994** 1099; FF **1993** II 802, **1992** II 613, **1994** II 630). Il DF del 18 giu. 1993 prevedeva di introdurre la disposizione come art. 20 delle disp. trans. della Costituzione. Poiché Popolo e Cantoni nella votazione del 26 set. 1993 hanno completato le disp. trans. con un art. 20 relativo alla messa in vigore dell'art. 116^{bis} Cost. (RU **1993** 3041), che non è stato abrogato dal DF, la tassa sul traffico pesante sarà introdotta come art. 21 nelle disp. trans. della Costituzione.

⁴ Tramite ordinanza, il Consiglio federale può inoltre adeguare le aliquote applicabili ai veicoli che oltrepassano le 12 t, giusta il capoverso 2, in corrispondenza ad eventuali modifiche della legge sulla circolazione stradale riguardo alle categorie di peso.

⁵ Per i veicoli che non sono messi in circolazione in Svizzera tutto l'anno, il Consiglio federale fissa aliquote graduate secondo la durata di validità; esso tiene conto degli oneri causati dalla riscossione.

⁶ Il Consiglio federale disciplina l'esecuzione mediante ordinanza. Per speciali categorie di veicoli può stabilire le aliquote giusta il capoverso 2, esentare dalla tassa determinati veicoli e prevedere disposizioni speciali, segnatamente per gli spostamenti nelle zone di confine. Queste disposizioni non devono privilegiare i veicoli immatricolati all'estero. Il Consiglio federale può prevedere multe in caso di contravvenzione. I Cantoni prelevano la tassa sui veicoli immatricolati in Svizzera.

⁷ Il prodotto netto della presente tassa è utilizzato nello stesso modo come il prodotto della soprattassa giusta l'articolo 36^{er}.

⁸ In via legislativa è possibile rinunciare parzialmente o integralmente alla tassa.

⁹ Il presente articolo entra in vigore il 1° gennaio 1995 e resta valido al più tardi fino al 31 dicembre 2004.

Art. 22¹⁾

Il trasferimento del traffico di transito delle merci dalla strada alla ferrovia dev'essere concluso entro dieci anni dall'accettazione dell'articolo 36^{quater} capoverso 2.

Data dell'entrata in vigore: 29 maggio 1874²⁾

1) Accettato nella votazione popolare del 20 feb. 1994 (DCF del 21 apr. 1994 – RU **1994** 1102 – e DF del 18 giu. 1993 – RU **1994** 1101; FF **1993** II 800, **1990** II 959, **1992** II 741, **1994** II 630). L'iniziativa popolare chiedeva l'introduzione di un art. 20 nelle disp. trans. della costituzione. Poichè nella votazione popolare del 26 set. 1993 Popolo e Cantoni hanno completato le disp. trans. con un art. 20 relativo all'entrata in vigore dell'art. 116^{bis} Cost. (RU **1993** 3041), che non é stato abrogato dall'iniziativa popolare, il nuovo art. costituzionale sarà inserito come art. 22 nelle disp. trans. della Costituzione.

2) DF del 29 mag. 1874 (RU **1** 38).

Indice alfabetico

I numeri rinviano agli articoli e a parti d'articolo della Costituzione

A

Abbigliamento militare 18³, 20³

Abitazioni

- Costruzioni 34^{sexies}
- Pigionii 34^{septies}

Acquavite, v. Bevande alcoliche

Acque

- Correzione e arginatura 24
- Forze idrauliche 24^{bis}
- Navigazione 24^{bis} 2 24^{ter}
- Protezione dall'inquinamento 24^{bis} 2

Agenzie d'emigrazione 34²

Agricoltura

- Formazione professionale 34^{ter} 1 g
- Materie necessarie per l' – 29
- Protezione 31^{bis} 3b

Alcole, v. Bevande alcoliche

Alleanze con l'estero

- Conclusione 8
- Approvazione 85 n. 5

Ambiente. Protezione dell'uomo e del suo ambiente naturale 24^{septies}

Amministrazione cantonale

- Contestazioni 114^{bis} 4
- Vigilanza 102 n. 3

Amministrazione federale

- Alta vigilanza dell' AF 85 n. 11
- Giurisdizione disciplinare 114^{bis} 2
- Subordinazione al Consiglio federale 102 nn. 12 e 15

Amnistia 85 n. 7

- Fiscale. Disp. trans. 9

Animali

- Malattie 69
- Protezione 25^{bis}

Antialcolismo 32^{bis} 9

Apolidi 68, 110²

Approvvigionamento del Paese 31^{bis} 3 e

Arbitrato nelle controversie tra Cantoni 102 n. 5

Arginature 24

Arma del milite 18³

Armi, munizioni e altro materiale bellico

- Abusi 40^{bis}
 - Fabbricazione e vendita 41
- Armonizzazione fiscale** 42^{quinquies}

Arresto personale per debiti 59³

Articolo congiunturale 35^{quinquies}

Arti e mestieri. Formazione professionale. Legislazione 34^{ter} 1 g

Asilo 69^{ter}

Assemblea federale

- Potere e composizione 71
- Competenze 84-94
- Consigli uniti 92
- Elezioni
- Consiglio federale 85⁴, 96
- Cancelliere della Confederazione 85⁴, 105
- Tribunale federale 85⁴, 107
- Generale dell'esercito 85⁴
- Ristabilimento dell'ordine interno 16
- Convocazione straordinaria in caso di levata di truppe 102¹¹
- Voto consultivo dei membri del Consiglio federale 101
- Disegni di legge, proposte e pareri del Consiglio federale 102 n. 4
- Gestione e rapporti del Consiglio federale 102 n. 16
- Segreteria 105
- Incompatibilità 108
- Revisione della Cost. e rielezione dei Consigli legislativi 120
- Procedura per le iniziative 121, v. anche Consiglio nazionale, Consiglio degli Stati

Assenzio 32^{ter}

Assicurazione

- Disoccupazione 34^{novies}
- Infortuni e malattia 34^{bis}
- Maternità 34^{quinquies} 4
- Militare 18²
- Vecchiaia, superstiti, invalidità
- Legislazione 34^{quater}
- Finanziamento 32^{bis} 9, 34^{quater}
- Premi d' – 41^{bis} 1 a

Assicurazioni private. Vigilanza 34²

Assise federale 106⁶, 112

Assistenza pubblica 48**Associazione** (diritto d'–)

- in generale 56
- nella legislazione sociale 34^{ter} 2

Associazioni e organizzazioni economiche32 3, 34^{quinquies} 5**Associazioni religiose** 49 2, 50 2, 3**Atmosfera.** Lotta contro l'inquinamento dell'– 24^{septies}**Automezzi pesanti.** Tassa sul traffico degli – 36^{quater}, disp. trans. 17, 21**Automobili e velocipedi.** Legislazione 37^{bis}**Autore** (diritto d'–), v. Proprietà letteraria e artistica**Autorità**

- Federali
- Organizzazione, elezione, onorari e indennità 85
- Conflitti di competenza 85 n. 13, 113 n. 1
- Rivolta e violenza, contro le – 112 n. 1
- Sede 115
- Straniere, v. Relazioni con l'estero

Aviazione 37^{ter}**Azzonamento** 22^{quater}**B****Banca centrale d'emissione** 39**Banche.** Legislazione 31^{quater} 1**Banche cantonali** 31^{quater} 2**Benessere generale** 31^{bis} 1, 31^{ter} 1**Beni patriziali e corporativi** 44 3**Bestiame**, v. Animali**Bevande alcoliche**

- distillate
- Legislazione e imposizione 32^{bis}
- Destinazione dell'aliquota della Confederazione 32^{bis} 9, 34^{quater} 2 b
- Assenso 32^{ter}
- non distillate 32^{quater}

Biglietti di banca

- Emissione 39 1
- Corso forzoso 39 6

Bilancio della Confederazione. Ammortamento del disavanzo 42^{bis}**Bilancio di previsione della Confederazione**

– Stabilimento 85 n. 10

– Proposta 102 n. 14

Birra, v. Imposte**Bollo.** Riscossione di tasse 41^{bis} 1 disp. trans. 7**Borse di studio** 27^{quater}**C****Caffè e ristoranti.** Legislazione cantonale 31^{ter}**Caccia e pesca** 25**Cambio**

- Diritto cambiario, v. Diritto delle obbligazioni
- Cambiali, v. Bollo

Camere federali, v. Assemblea federale, Consiglio nazionale, Consiglio degli Stati**Cancelleria federale** 85 n. 3, 105**Cancelliere della Confederazione** 85 n. 4, 92, 105**Cantoni**

- Legame con la Confederazione 1
- Sovranità 3
- Garanzia del territorio 5, 85 n. 7
- Garanzia della Costituzione 5, 85 n. 7, 102 n. 3
- Trattati e concordati 9, 85 n. 5, 102 nn. 2 e 7, 113 1 n. 3
- Rapporti con i Governi esteri 10
- Controversie tra Cantoni 14, 102 n. 5, 110, 113 1 n. 2
- Militare. Competenza 19-21
- Piani d'azzonamento 22^{quater}
- Forze idriche 24^{bis}
- Protezione degli animali 25^{bis}
- Scuola e scuola primaria 27, 27^{quater} 3
- Caffè e ristoranti 31^{ter}, 32^{quater}
- Procedura di conciliazione. Protezione dei consumatori 31^{sexies} 3
- Bevande distillate. Proventi 32^{bis} 8, 9
- Diploma per le professioni liberali 33, disp. trans. 5
- Previdenza per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità 34^{quater} 2 c 5, 6, disp. trans. 11 1
- Costruzione di alloggi 34^{sexies} 4, 5
- Giochi nei Kursaal 35
- Circolazione stradale 37^{bis}
- Banca nazionale. Quota dell'utile 39 4
- Pesi e misure. Vigilanza 40
- Imposta federale diretta 41^{ter} 1 c 5, disp. trans. 8 1 c 3-5
- Perequazione finanziaria 42^{ter}
- Convenzioni fiscali 42^{quater}

- Domicilio e diritti politici dei cittadini 43–45, 74
 - Naturalizzazione 44
 - Pace religiosa 50
 - Matrimonio 54
 - Diritto d'associazione. Abuso 56
 - Uguaglianza di trattamento dei cittadini svizzeri 60
 - Assistenza giudiziaria ed estradizione 61, 67
 - Diritto di detrazione e di prelazione 62
 - Organizzazione giudiziaria e procedura
 - civile 64
 - penale 64^{bis}
 - Controllo delle derrate alimentari 69^{bis}
 - Deputazione
 - al Consiglio nazionale 72, 73
 - al Consiglio degli Stati 80, 83
 - Convocazione dell'AF. Domanda 86
 - Referendum dei Cantoni 89, 89^{bis}
 - Elezione al Consiglio federale 96
 - Legislazione cantonale. Approvazione 102 n. 13
 - Votazioni federali. Maggioranza dei Cantoni
 - Iniziative 121
 - Revisioni costituzionali 123
 - Controversie amministrative 114^{bis}
 - Tassa militare. Quota cantonale. Disp. trans. 6
- Capacità civile** 64¹
- Capitolazioni militari** 11
- Carattere obbligatorio generale dei decreti federali** 89, 89^{bis}
- Carburanti**, v. Finanze, Impianti di trasporto, Strade
- Cartelli** 31^{bis} 3 d
- Case**
- di giuoco 35
 - di lavoro e di correzione 64^{bis} 3
- Casse d'assicurazione**, v. Assicurazione
- Casse di compensazione per le famiglie**, v. Famiglia
- Cereali** v. Grano
- Certificati**
- di capacità per le professioni liberali 33, disp. trans. 5
 - d'origine 45
- Chiesa**, v. Libertà religiosa
- Cimiteri** 53²
- Cinematografia**. Legislazione 27^{ter}

- Circolazione stradale**. Legislazione 37^{bis}
- Circondari elettorali** 73¹
- Cittadinanza**
- Svizzera 44
 - Beni e affari patriziali 44³
 - Naturalizzazione di figlio di genitori stranieri 44¹
 - Naturalizzazione degli apolidi 68, 110²
 - Controversie concernenti la cittadinanza e gli apolidi 110²
- Clausola d'urgenza** 89^{bis}
- Collocamento. Servizio di** – 34^{ter} 1 e
- Colonizzazione interna**, v. Famiglia
- Combustibili liquidi e gassosi** 26^{bis}
- Commercio**
- Legislazione 31^{bis} 2, 31^{ter} 2
 - delle bevande alcoliche 32^{quater}
 - Diritto commerciale 64
 - Libertà di – 31, 31^{bis}, 32
 - Trattati di – 29 n. 1
- Commissari federali** 12
- Compensazione della perdita di guadagno** 34^{ter} 1 d
- Comuni** 110²
- Concessioni**, v. Acque (forze idrauliche), Bevande alcoliche distillate
- Concordati intercantionali** 7², 102 nn. 2 e 7, 113¹ n. 3
- Confederazione**. Scopo 2
- Conflitti di competenza**
- fra autorità federali 85 n. 13
 - con autorità cantionali 113¹ n. 1
- Consiglio degli Stati**
- Sezione dell'AF 71
 - Composizione e organizzazione 80-83
 - Incompatibilità 77, 81
 - Competenze 84, 85
 - Sessioni 86
 - Deliberazioni
 - Condizioni 87
 - Modo 92
 - Votazioni 91
 - Pubblicità 94
 - Risoluzioni 88, 89, 89^{bis}
 - Iniziativa 93
 - Rinnovo straordinario 120
- Consiglio federale**
- Competenze 95-104

- Rapporti con i Governi esteri 10
- Ristabilimento dell'ordine interno 16
- Approvazione di leggi o risoluzioni cantonali 35, 43
- Incompatibilità 77, 81, 97
- Elezione 85 n. 4, 92, 96
- Gravame contro le sue decisioni 85 n. 12
- Convocazione straordinaria dell'AF 86²

Consiglio nazionale

- Sezione dell'AF 71
- Composizione e organizzazione 72-79
- Incompatibilità 77, 81
- Competenze 84, 85
- Sessione 86
- Deliberazioni
- Condizioni 87
- Modo 92
- Votazioni 91
- Pubblicità 94
- Risoluzioni 88, 89, 89^{bis}
- Iniziative 93
- Rinnovamento straordinario 120

Consultazione 22^{bis} 2, 27^{ter} 2, 27^{quater} 4, 27^{quinquies} 4, 32, 34^{ter} 4, 34^{sexies} 5, 45^{bis} 2

Consumatori. Protezione dei – 31^{sexies}

Conti della Confederazione

- Presentazione 85 n. 10
- Approvazione 102 n. 14

Contratti collettivi 34^{ter} 1 c, 2

Controversie

- tra Cantoni. Composizione 14, 102 n. 5, 110 n. 3, 113¹ n. 2
- di diritto civile (giudicate dal TF) 110¹
- concernenti i privi di patria e il diritto di cittadinanza 110²

Convenzioni, v. Concordati intercantionali, Trattati

Convenzioni fiscali 42^{quater}

Corporazioni 43⁴, 44³, 110

Correzione

- delle acque 24
- Case di – 64^{bis} 3

Costituzione federale

- Scopo. Preambolo
- Limitazione della sovranità cantonale 3
- Osservanza della Cost. 85 n. 8
- Ricorso al Tribunale federale per violazione dei diritti costituzionali 113
- Revisione 118-123

Costituzioni cantonali. Garanzia 5, 6, 85 nn. 7 e 8, 102 n. 3

Criminalità violenta

- Indennizzo delle vittime 64^{ter}

Crimini, v. Delitti

Crisi economiche. Prevenzione 31^{quinquies}

Culto. Libero esercizio 50

D

Dazi 28-30

Debiti, v. Arresto personale per –, Esecuzione per –

Decima dell'alcole 32^{bis} 9

Decreti, v. Leggi e decreti

Delitti

- politici 112 n. 3
- Pene 65¹
- Estradizione 67
- di stampa, v. Stampa

Deputati, v. Assemblea federale, Consiglio nazionale, Consiglio degli Stati

Derrate alimentari. Commercio 69^{bis}

Detrazione (jus detracti). Abolizione 62, 63

Difesa nazionale, v. Militare

Dimora

- degli stranieri 69^{ter}
- Differenza tra domicilio e – 47

Dipartimenti 103, 104

Diritti (costituzionali)

- dei Cantoni
- Diritti non devoluti all'Autorità federale 3
- Garanzia 5
- dei cittadini
- in generale 2, 5
- di ricorso 113¹ n. 3
- civili 47, 49⁴
- politici
- Esercizio 43, 74
- Patriziati e corporazioni 44³
- Cittadini dimoranti 47
- Nullità delle restrizioni ecclesiastiche o religiose 49⁴, 5
- Privazione 66
- Svizzeri dell'estero 45^{bis} 2

Diritto

- amministrativo
- Contestazioni amministrative 85 n. 12, 113²

- Competenze del Consiglio federale 103²
- Competenze del Tribunale federale 103³, 114^{bis 1}
- civile
- fondiario 22^{ter, quater}
- Legislazione 64^{1, 2}
- Foro 46¹
- Competenza del Tribunale federale 110, 111
- penale
- Legislazione 64^{bis}
- Stabilimenti e case di lavoro 64^{bis 3}
- Pene vietate 65
- Competenza del Tribunale federale 112
- al matrimonio 54
- d’associazione 56
- d’autore 64¹
- d’iniziativa, v. Iniziativa
- di cittadinanza 44
- di petizione 57
- di voto 43, 74
- delle obbligazioni 64

Disegni industriali 64**Disoccupazione** 31^{quinquies}, 34^{novies}**Distillazione** 32^{bis}**Dogana**

- Competenza federale 28
- Principi di riscossione 29
- Provento 30, 42
- Tassa di statistica. Riscossione 23^{bis 4}
- Ripartizione del provento. Disp. trans. 1
- Trattati 29¹

Domicilio 43⁶, 45¹, 47, 48

- Foro del – 46, 59
- Voto nel luogo di – 43

Doni esteri. Divieto 12**Donna**

- Protezione civile 22^{bis}
- Diritto elettorale e di voto 74

Doppia imposizione 46²**Doppio si** 121^{bis}**E****Ecclesiastici.** Ineleggibilità al Consiglio nazionale 75**Emigrazione.** Agenzie d’ – 34²**Emissione**

- di biglietti di banca 39
- di prestiti 85 n. 10

Emolumenti, v. Onorari, Stipendi**Energia** 24^{octies}**Energia elettrica** 24^{bis 1 b}, 24^{quater}**Energia nucleare.** Legislazione 24^{quinquies}, disp. trans. 19**Entrate della Confederazione** 42**Epidemie, epizoozie** 69**Equilibrio ecologico.** Protezione 24^{quater-septies}**Equipaggiamento del milite** 18³, 20³**Esecuzione per debiti** 64¹, 59**Esercito, v.** Onorificenze straniere, Militare**Esperti consulenti del Consiglio federale** 104**Esplosivi** 41**Esportazione**

- d’armi 41³
- di bevande alcoliche 32^{bis 7}
- di energia elettrica 24^{quater}
- diritti d’ – 29

Espropriazione 22^{ter}, 23², 24^{sexies}**Expulsione**

- di stranieri 70
- di Svizzeri 45²

Estradizione da un Cantone all’altro 67**F****Fabbriche.** Lavoro nelle – 34¹**Fallimento, v.** Esecuzione per debiti**Famiglia**

- Politica circa la famiglia 34^{quinquies 1}
- Cassa di compensazione per le famiglie 34^{quinquies 2}
- Abitazioni 34^{sexies}
- Assicurazione maternità 34^{quinquies 4}
- Collaborazione d’associazioni 34^{quinquies 5}

Fanciulli

- abbandonati. Protezione 64^{bis 3}
- Educazione religiosa 49³
- Lavoro 34¹
- Nazionalità 44

Farina panificabile 23^{bis 3}**Fedi d’origine, v.** Certificati**Ferrovie** 26**Festa nazionale** 116^{bis}, disp. trans. 20

Figli. Legittimazione 54⁵

Finanze federali

- Ordinamento finanziario
- Tassa militare 18
- Dazi d'entrata sui carburanti 36^{ter}
- Imposte permanenti 41^{bis}
- Imposte temporanee 41^{ter}
- Entrate della Confederazione 42
- Bilancio 42^{bis}
- Perequazione tra i Cantoni 36^{ter} 1 e, 42^{ter}, disp. trans. 10
- Convenzioni fiscali 42^{quater}
- Disposizioni transitorie. Disp. trans. 6-10
- Amnistia fiscale. Disp. trans. 9
- Amministrazione 102 n. 14

Foreste 24

Formazione professionale

- Impiegati e operai 34^{ter} 1 g
- Persone esercenti un'attività indipendente 31^{bis} 3 a

Foro 46, 58, 59

Forze idrauliche 24^{bis}

Funzionari federali, v. Amministrazione federale, Doni esteri, Ordini cavallereschi, Pensioni estere, Responsabilità, Stipendi, Titoli esteri

G

Gendarmeria 13

Generale dell'esercito. Elezione 85 n. 4

Gestione

- Vigilanza sulla – 102 n. 15
- Rapporti all'AF 102 n. 16
- Responsabilità dei funzionari 117

Ginnastica e sport 27^{quinquies}

Giudice

- naturale 46, 58
- del domicilio 46, 59

Giudici federali, v. Tribunale federale

Giuochi 35

Giurati (giuri) 106², 112

Giurisdizione

- amministrativa 114^{bis} del TF, v. Tribunale federale
- disciplinare 114^{bis}
- ecclesiastica 58²

Giustizia

- Alta vigilanza 85 n. 11
- Competenza cantonale 64³, 64^{bis} 2

Grano. Ordinamento 23^{bis}

Grazia. Diritto di – 85 n. 7

Gruppi economici fondati sul mutuo aiuto. Tutela del loro sviluppo 31^{bis} 5

Guerra. Dichiarazione 8, 85 n. 6

I

Impianti di trasporto in condotta 26^{bis}

Impieghi federali

- Istituzione 85 n. 3
- accessori vietati, v. Consiglio federale, Tribunale federale

Impiegati, v. Lavoro

Importazione

- Armi, munizioni, ecc. 41³
- Assenso 32^{ter}
- Farina 23^{bis} 3
- Derrate alimentari 69^{bis} 3
- Dazi 29

Imposizione

- doppia 46²
- Esenzione 39⁵
- delle bevande alcoliche 32^{bis}
- degli Svizzeri in un altro Comune 45⁶
- del commercio e dell'industria da parte dei Cantoni 31²
- del tabacco 32^{bis} 9, 41^{bis}

Imposte

- Armonizzazione fiscale 42^{quinquies}
- Tassa militare 18⁴
- Tassa di bollo 41^{bis}, disp. trans. 7
- preventiva 41^{bis}
- federale diretta 41^{ter}, disp. trans. 8
- speciali 41^{bis}, 41^{ter}
- sulla birra 41^{ter} 4 b, disp. trans. 8¹ c
- sulla cifra d'affari 41^{ter}, disp. trans. 8, 8^{bis}, 8^{ter}
- sulle prestazioni assicurative 41^{bis}
- sul tabacco 41^{bis}
- Amnistia fiscale disp. trans. 9
- per il culto, v. Libertà religiosa

Imboschimento 24

Incompatibilità, v. Consiglio degli Stati, Consiglio federale, Consiglio nazionale, Tribunale federale

Indigenza

– degli sposi 54²

Indipendenza della Svizzera 2, 85 n. 6, 102 n. 9

Industria

– Formazione professionale nell'– 34^{ter} 1 g
 – Invenzioni applicabili all'– 64
 – Libertà d'– 31, 31^{bis}, 32
 – Materie necessarie all'– 29

Industrie malsane e pericolose 34¹

Infanzia abbandonata. Protezione 64^{bis} 3

Infermità permanente cagionata da servizio militare 18²

Infortunati. Assicurazione 34^{bis}

Iniziativa (diritto d'–)

– parlamentare e cantonale 93
 – popolare 121, 121^{bis}, 122

Inquinamento delle acque 24^{quater}

Insegnamento

– nelle scuole pubbliche 27
 – religioso 49², 3

Intervento federale in caso di turbamento dell'ordine interno 16, 17, 85

Invalità

– Assicurazione 34^{quater}
 – permanente cagionata da servizio militare 18²

Invenzioni 64

Istruzione 27, 27^{quater} 3

K

Kursaal. Giochi nei – 35

L

Laicità

– Condizione d'eleggibilità al Consiglio nazionale 75
 – dell'istruzione primaria 27

Lavori pubblici 23

Lavoro

– Contratti collettivi 34^{ter} 1 c, 2
 – nelle fabbriche. Prescrizioni concernenti i fanciulli e la durata del lavoro degli adulti 34¹
 – nelle industrie malsane e pericolose 34¹
 – Case di – 64^{bis} 3
 – Festa nazionale 116^{bis}, disp. trans. 20
 – Mezzi per procurare – 31^{quinquies}

– Pace del lavoro 34^{ter} 1 c

– Protezione dei lavoratori 34¹, 34^{ter} 1 a

– Rapporto tra datore di lavoro e lavoratore 34^{ter} 1 b

– Servizio di collocamento 34^{ter} 1 e

Lega

– dei Cantoni 1
 – tra Cantoni 7¹

Leggi cantionali. Approvazione federale 102 n. 13

Leggi e decreti federali

– Competenza dell'AF 85 n. 2
 – Disegni 102 n. 4
 – Esecuzione 102 n. 5
 – Osservanza 102 n. 2
 – Applicazione da parte del Tribunale federale 113³, 114^{bis} 3
 – Referendum 89, 89^{bis}

Libertà

– dei Confederati 2
 – di commercio e d'industria 31, 31^{bis}, 32
 – della stampa 55
 – del popolo 5
 – religiosa 49
 – nelle scuole 27³
 – nel libero esercizio dei culti 50¹
 – quanto al matrimonio 54²

Lingue

– nazionali 116¹
 – ufficiali 107¹, 116⁴

Locatori. Tutela 34^{septies}

Locazioni. Tutela 34^{septies}

Lotterie. Legislazione 35⁶

Lusso (oggetti di –). Dazio 29

M

Maggioranza

– dei Cantoni 123
 – dei deputati al Parlamento 87, 88, 89^{bis} 1

Malattia

– Assicurazione – 34^{bis}
 – Lotta contro la – 69

Materiale bellico 19, 41

Materie prime. Dazi 29

Maternità. Assicurazione 34^{quinquies}

Matrimonio 54

Militare

- Compensazione adeguata del salario o del guadagno perduto 34^{ter} 1 d
- Servizio obbligatorio 18 1
- Soccorso ai militi 18 2
- Gratuità del materiale personale 18 3
- Composizione dei corpi di truppa 19 1, 21
- Legislazione 20 1
- Istruzione e armamento 20 2
- Abbigliamento ed equipaggiamento 20 3
- Competenza del Consiglio federale 102 n. 12

- Truppe permanenti 13 1
- Corpi cantonali 13 2
- Diritto di disposizione dell'esercito
- Confederazione 19 2, 3, 85 n. 9
- Cantoni 19 4
- Costruzioni contrarie agli interessi militari 23 3

Minoranze. Rispetto delle – nei contratti collettivi 34^{ter} 2

Misure 40

Modelli industriali 64

Moneta

- Competenza federale 38
- fiduciaria 39

Monopolio

- dell'alcole 32^{bis}
- dei biglietti di banca 39
- v. anche Monete, Polvere da guerra, Poste e telegrafi

Morte. Pena di – 65

Mulini 23^{bis}

Munizioni 41

N

Natura e paesaggio. Protezione 24^{sexies}

Naturalizzazione 44

Navigazione 24^{ter}

Navigazione aerea 37^{ter}

Neutralità della Svizzera

- Provvedimenti dell'AF 85 n. 6
- Mantenimento da parte del Consiglio federale 102 n. 9

Nomine

- da parte del Consiglio federale 102 n. 6
- da parte del Tribunale federale 109
- da parte dei Cantoni 21 2

O

Obblighi federali. Adempimento 85 n. 8

Oggetti d'uso e consumo. Commercio 69^{bis}

Oleodotti 26^{bis}

Onorari. Membri delle Autorità federali e della Cancelleria federale 85 n. 3

Operai. Protezione 34

Opere pubbliche 23

Ordine

- e tranquillità 2, 85 n. 7, 102 n. 10
- pubblico. Turbamento 16
- ed esercizio dei culti 50 1

Ordini cavallereschi. Divieto 12

Organizzazione

- dell'esercito 20
- del Tribunale federale 107
- giudiziaria. Competenza dei Cantoni 64 3, 64^{bis} 2

Organizzazioni economiche

- Partecipazione alla legislazione 32 3, 34^{quinquies} 5
- fondate sul mutuo aiuto (gruppi economici) 31^{bis} 5

P

Pace

- Conclusione 8, 85 n. 6
- religiosa 50

Paesaggio. Protezione 24^{sexies}

Paludi. Protezione 24^{sexies}

Pane 23^{bis}

Patrimonio federale 42a

Patriziati 43 4, 44 3

Pena

- capitale 65
- corporale 65
- Esecuzione 64^{bis}

Penitenziari 64^{bis}

Pensioni

- estere. Divieto 12
- militari 18 2

Perequazione 36^{ter} 1 e, 41^{ter} 5 b, 42^{ter}, disp. trans. 10

Pesca 25

Periti, v. Esperti consulenti del Consiglio federale

Pesi e misure 40**Petizione** (diritto di –) 57**Piani d'azzonamento** 22^{quater}**Piazze d'arme** 22¹**Polizia**

– delle acque 24

– delle derrate alimentari 69^{bis}

– delle foreste 24

– Rapporti di – tra Cantoni e Stati esteri 9

– sanitaria 69

Polvere da guerra 41**Ponti**. Alta vigilanza 37¹**Popoli della Confederazione** 1**Poste e telegrafi**

– Competenza federale 36

– Proventi 36², 42^b, disp. trans. 1**Preavviso**. Proposte dei Consigli o dei Cantoni 102 n. 4**Prestiti federali** 85 n. 10**Prezzi**– Grano, farina e pane 23^{bis}– Sorveglianza dei prezzi 31^{septies}**Previdenza per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità**– assicurazione federale 34^{quater} 1, 2, 5, 7, disp. trans. 11¹– individuale 34^{quater} 1, 6– professionale 34^{quater} 1, 3, 4, 5, disp. trans. 11²**Privilegi**

– di luogo, di nascita, di famiglia o di persona 4

Procedura. Competenza cantonale 64³, 64^{bis2}**Professioni**– commerciali e industriali 31^{bis}

– liberali 33, disp. trans. 5

– Protezione condizionata 31^{bis}**Proporzionalità**. Principio della – 73**Proprietà** 22^{ter}– industriale (brevetti, disegni, modelli). Legislazione 64¹– letteraria e artistica. Legislazione 64¹**Prosperità dei Confederati**

– Promovimento 2

– Provvedimenti 102 n. 16

Protezione– degli animali 25^{bis}– civile 22^{bis}– degli inquilini 34^{septies}– protezione della regione alpina 36^{sexies}, disp. trans. 22**Pubblicità delle sedute dei Consigli legislativi** 94**Q****Quietanze di premi d'assicurazione**. Tassa di bollo 41^{bis}**Quorum** 87, 89^{bis}, 92, 100**R****Radiazioni** 24^{quinquies}**Radiotelevisione** 55^{bis}**Rami economici**. Protezione di taluni – 31^{bis}**Rapporti**

– del Consiglio federale all'AF 102 n. 16

– di vicinato e di polizia con Stati esteri 9, 10²

– internazionali 10, 102 n. 8

Referendum

– facoltativo

– Leggi e decreti di carattere obbligatorio generale 89

– articoli economici 32¹– decreti urgenti 89^{bis} 2, 32¹

– obbligatorio

– Revisione totale della Cost. 120

– Revisione parziale della Cost. 121

– Decreti urgenti deroganti alla Cost. 89^{bis} 3– Trattati internazionali 89³

– Forme e termini 90

Registri dello stato civile 53¹**Relazioni con l'estero**– Consiglio federale 10¹, 102 n. 8– Cantoni 9, 10²

– v. anche Trattati

Religione Libertà 49**Responsabilità dei funzionari** 117, 112 n. 4**Rete stradale** 36^{bis}**Revisione costituzionale** 118-123**Ricerca scientifica** 27^{sexies}**Ristoranti** 31^{ter}**Rivolta contro le Autorità federali** 112 n. 1

Rothenthurm. 24^{sexies} 5 disp. trans.

Rumore. Lotta contro il – 24^{septies}

S

Scuole 27

– Inizio anno scolastico 27 3^{bis}, disp. trans. 4²

Sede delle Autorità federali 115

Sedute dei Consigli legislativi. Pubblicità 94

Segreto della corrispondenza 36 4

Selvaggina. Protezione 25

Sentenze

– Esecuzione

– Sentenze civili 61

– Sentenze del Tribunale federale 102 n. 5

– penali private dei diritti civili 45 2

Sentenze arbitrali 102 n. 5

Sentieri e viottoli 37^{quater}

Sepoltura

– Luogo di – 53 2

– degli indigenti. Spese 48

Sequestro 59

Servizi dei Dipartimenti. Competenza 103 2

Servizi dell'economia domestica 34^{ter} 1 g

Servizio civile 18 1

Servizio militare 18

Sessioni dei Consigli legislativi 86

Sezioni dell'AF 71

Sicurezza

– della Svizzera. Protezione 70, 85 nn. 6 e 7, 102 nn. 9 e 10

– economica dei cittadini 31^{bis} 1

Sistemazione del territorio 22^{quater}

Sorveglianza dei prezzi 31^{septies}

Sovranità dei Cantoni

– Limitazione 3

– Garanzia 5

Spese della Confederazione 42

Sport. Ginnastica e – 27^{quinquies}

Spiritosi 32^{bis}

Stabilimenti

– penitenziari 64^{bis} 3

– superiori d'istruzione 27

Stampa

– Libertà 55

– Delitti. Estradizione 67

Stati esteri, v. Relazioni con l'estero, Trattati

Stato civile 53 1

Stipendi federali. Determinazione 85 n. 3

Strade 36^{bis}, 36^{ter}

– Dazi d'entrata sui carburanti 36^{ter}

– Alta vigilanza 37 1

– Circolazione stradale 37^{bis}

– tassa per l'utilizzazione 36^{quinquies}, disp. trans. 18

Stranieri

– Naturalizzazione 44

– Dimora, domicilio, asilo 69^{ter}

– Espulsione 70

Sudditanza 4

Suffragio femminile 74

Superstiti. Assicurazione 34^{quater}

Supplenti del Tribunale federale 107

Svizzeri dell'estero 45^{bis}

T

Tabacco

– Imposizione 41^{bis}, 41^{ter}

– Destinazione dei proventi 34^{quater} 2 b

Tariffa

– delle monete estere 38 3

– delle poste e dei telegrafi 36 3

Telegrafi 36

Televisione v. Radiotelevisione

Territorio dei Cantoni. Garanzia 5, 85 n. 7

Titoli esteri. Divieto 12

Tolleranza della dimora 69^{ter}

Torrenti 24

Tradimento (alto –) 112 n. 1

Tranquillità nell'interno 2, 85 n. 7, 102 n. 10

Transazioni nelle controversie tra Cantoni 102 n. 5

Transito

– d'armi e munizioni 41 3

– dell'assenzio 32^{ter}

– delle bevande alcoliche 32^{bis}

Trattati e convenzioni

– con l'estero

- Conclusione
- in generale 8
- dei Cantoni 9, 85 n. 5, 102 n. 7
- trattati di commercio 29 n. 1
- Foro dell’esecuzione 59²
- Violazione dei trattati di domicilio 69^{ter} 2 b
- Approvazione 85 n. 5
- Referendum 89³, 4, 5
- Violazione del diritto delle genti 112 n. 2
- Ricorsi per la violazione di trattati 113¹ n. 3
- Osservanza da parte del Tribunale federale 113³, 114^{bis} 3
- tra Cantoni
- Conclusione 7
- Approvazione 85 n. 5, 102 n. 7

Tribunale amministrativo. Competenza 103³, 114^{bis}

Tribunale federale 106-114

- Esecuzione delle sentenze 102 n. 5

Tribunali eccezionali 58

Truppe

- Passaggio sul territorio cantonale 17
- permanenti 13¹

U

Uccelli. Protezione 25

Ufficiali. Nomina e promozione 21

Uguaglianza

- degli Svizzeri innanzi alla legge 4¹, 34^{ter} 2
- dei diritti tra uomo e donna 4²
- dei cittadini, nella legislazione e nella procedura 60
- nelle elezioni e votazioni federali 74

Università federale 27

Urgenza, v. Clausola d’–

Uscita degli stranieri 69^{ter}

V

Vecchiaia. Assicurazione 34^{quater}

Velocipedi 37^{bis}

Vescovati. Erezione 50⁴

Vicinato. Rapporti tra Cantoni e Stati esteri 9

Vignetta stradale, disp. trans. 18

Vino 32^{bis}

Violenza contro le Autorità federali 112¹

Votazioni 74, 89², 4, 89^{bis} 2, 3, 90, 91, 120, 121⁵, 6, 121^{bis}, 122, 123

Voto (diritto di –)

- dei cittadini, v. Diritti politici
- dei presidenti dei Consigli legislativi 78³, 82⁴
- consultivo dei membri del Consiglio federale nelle discussioni dei Consigli legislativi 101